SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 dicembre 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento n. 1:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1987.

Approvazione dei modelli di dichiarazione I.V.A. relativi all'anno 1987 e determinazione delle categorie di contribuenti obbligati ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori.

87A11583

Supplemento n. 2:

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1987, n. 539.

Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato. Approvazione dei nuovi modelli per la richiesta del numero di codice fiscale (AA4/7 - AA5/5) e del certificato di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA11/2).

87G0752

Supplemento n. 3:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1987.

Approvazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento.

87A11620

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco alfabetico semestrale delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano di cui è autorizzato il commercio, aggiornato alla data del 31 dicembre 1987. (Art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1984 pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984).

87A11425

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1987, n. 533.

Norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di anticipare talune disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per l'anno 1988, al fine di consentire l'operatività delle stesse dal 1° gennaio 1988 nei settori tributario, previdenziale e di assunzioni nella pubblica amministrazione, nonché di disporre interventi indilazionabili per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria e per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

NORME IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.

1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila e a partire dall'anno 1989 a lire 540 mila.

2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila. Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono alla applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 2.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila e, a partire dall'anno 1989, a lire 504 mila.

3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988.

Art. 3.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.

2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato *A*, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 4.

1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1988, è elevata al 30 per cento.

2. È altresì, elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente al 31 dicembre 1987.

3. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

Art. 5.

1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.

2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.

Art. 6.

1. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente; ».

2. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori ».

3. Le disposizioni recate dal presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

Art. 7.

1. Gli accantonamenti da parte di aziende di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelli di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 30 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 30 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.

Art. 8.

1. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.

2. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori Diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000.

3. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fin a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano.

4. Se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 1, 2 e 3 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze.

5. Le disposizioni recate dal presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

Art. 9.

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa, nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento di applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1988.

Art. 10.

1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto la cui riscossione è demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a lire 20.000.

Art. 11.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 12.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2% prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1990.

3. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.

4. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

5. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.

6. Agli effetti dell'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni.

Art. 13.

1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 30 giugno 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prescritta per gli enti pubblici territoriali.

Art. 14.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfetari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

2. Gli esercenti imprese commerciali che per il triennio 1985-87 non hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell'anno 1987

hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74, e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella *C* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

4. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da *c)* a *f)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988.

Art. 15.

1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14 ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 14, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.

2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14, ovvero che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 14, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni effettuate nel corso del triennio 1985-87 concorrono a formare il reddito dell'anno 1988 o di quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da *a)* ad *f)* dello stesso comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel triennio 1985-87. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1988 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorchè non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate in detto triennio.

3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 o in anni successivi concorrono a formare il reddito di tali anni ancorché siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela è elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1988 ed è fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all'inizio di tale anno.

5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 5 marzo 1988.

6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:

a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 del 1984, si applica, in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72-*bis* del citato decreto n. 597 del 1973.

7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è sospesa l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; è altresì sospesa, nei confronti dei contribuenti che fruiscono del regime di determinazione forfetaria del reddito a norma del presente decreto, l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del predetto testo unico.

Art. 16.

1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1984. La facoltà di optare per il regime ordinario da parte dei soggetti indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 si intende esercitata se tali soggetti hanno continuato a tenere la contabilità ordinaria per il triennio 1985-87.

2. Nel comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole «dopo il 31 dicembre 1987» sono sostituite dalle parole «dopo il 31 dicembre 1988».

Art. 17.

1. I contratti di compravendita a contanti, a termine, pronti contro termine e di riporto aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un valore nominale non inferiore a 5 miliardi di lire, conclusi tra i soggetti ammessi a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, sono assoggettati alla tassa prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure per ogni contratto:

Valore nominale dei titoli (in miliardi)	Contratti a contanti	Contratti a termine, pronti c/termine e di riporto di durata fino a —		
		10 gg. —	20 gg. —	45 gg. —
da 5 a 10	350.000	350.000	500.000	700.000
oltre 10	500.000	500.000	700.000	1.000.000

2. Per contratti «pronti contro termine» si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere: sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e per pari importo nominale.

3. Per i contratti pronti contro termine di cui al comma 1 la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione.

Titolo II

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 18.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.

2. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 1 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

Art. 19.

1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 9 per cento dal 1° gen-

naio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, gia fissata in L. 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di L. 50.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori L. 100.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori L. 100.000 dal 1° gennaio 1990.

2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, già fissata in L. 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di L. 25.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori L. 50.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori L. 50.000 dal 1° gennaio 1990.

Art. 20.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso dalla data del 1° gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

2. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

3. La misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.

4. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Art. 21.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a L. 370.000 annue.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a L. 135.000 annue.

Art. 22.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.

2. Nell'articolo 31 della legge 18 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso».

3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1° gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1° gennaio 1989.

4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo 31, è portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988.

5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno, a domanda, ottenere il rimborso.

6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.

Art. 23.

1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, punto *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le economie di bilancio derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in lire 300 miliardi annui, sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988, per essere destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi relativi al personale della scuola.

Art. 24.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo n. 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973. n. 878. iscritto al capitolo n. 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, è soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 25.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti:

«Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata».

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.

Art. 26.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto.

Art. 27.

1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal primo giorno di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente decreto, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, i livelli di reddito della tabella predetta sono aumentati di lire dieci milioni. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se nel nucleo familiare si trovano soggetti in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente decreto, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico c/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente decreto. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988.

14. A decorrere dall'anno 1989 l'importo di cui al comma 13 può essere rideterminato con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Titolo III

NORME IN MATERIA DI ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 28.

1. Per l'anno 1988 e per quelli successivi le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici — con esclusione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie — gli enti locali e le loro aziende, comprese quelle municipalizzate, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto delle mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi.

2. Possono comunque effettuarsi assunzioni ai posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera *i*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988 possono inoltre essere effettuate assunzioni di personale se i relativi concorsi sono stati banditi alla data del 30 settembre 1987.

3. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 1 in ordine all'accertamento dei carichi funzionali e alla mobilità non risultino completate entro i termini per esse previste a causa di effettive e documentate difficoltà, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, può autorizzare assunzioni, in deroga al disposto di cui allo stesso comma 1, per comprovate necessità.

4. Le autorizzazioni ad assumere personale, qualora finalizzate a consentire l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, possono essere concesse subordinatamente alla dimostrazione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, dei mezzi finanziari di copertura con riferimento all'intera durata del progetto.

5. Per gli enti locali, loro aziende e consorzi saranno individuati i requisiti e le modalità per l'inoltro delle istanze, nonché i criteri per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro, sentite le associazioni degli enti. Per tali enti le suddette autorizzazioni in deroga saranno adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

6. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

7. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonché le immissioni in servizio, dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

8. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga.

9. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: «territori ceduti alla Jugoslavia» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli della *ex* zona *B*».

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e per lo svolgimento delle attività di cui ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, soltanto nel limite del quindici per cento.

11. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.

12. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono conferite dal provveditore agli studi.

Titolo IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 29.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le unità sanitarie locali provvedono a dare attuazione all'articolo 10, comma 6, lettera *d*), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglioramento della ricettività alberghiera ospedaliera da rendersi a pagamento. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento del servizio.

4. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 30.

1. Le disposizioni del comma settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso articolo 7 al fine di assicurare il completamento nonché l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto.

2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonché alla realizzazione

del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonché alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di *personal computers* in dotazione agli uffici.

5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 31.

1. A decorrere dall'anno finanziaro 1987, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;

b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;

c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.000 milioni, lo specifico accantonamento «Contributo agli enti portuali nazionali» e, quanto a lire 1.000 milioni, l'accantonamento «Potenziamento delle strutture mobili e addestramento del personale delle capitanerie di porto»; per gli anni 1988, 1989 e 1990, a carico dei capitoli 2574, 2581, 2582 e 2583 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1988 e relativa proiezione per gli anni 1989 e 1990.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto franco stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

3. Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base al presente decreto.

6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono e sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

8. Nei porti sede delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, istituite con legge 9 ottobre 1967, n. 961, come modificata dalla legge 10 ottobre 1974, n. 494, è istituita una tassa per i passeggeri, da riscuotere nella misura e secondo i criteri previsti dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modifiche.

9. I proventi delle tasse di cui al comma 8 saranno devoluti ai predetti enti quando gli stessi siano stati autorizzati a gestire la stazione marittima ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 961 del 1967 istitutiva delle aziende stesse.

10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, nonché le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.

Art. 33.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 10 e 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, e 21 settembre 1987, n. 386.

Art. 34.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Art. 35.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 23, 26 e 30, valutati in lire 3.819 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo I del presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 36.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

GAVA, *Ministro delle finanze*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 34

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI

Reddito familiare (migliaia di lire)	Numero dei componenti del nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 o +
	importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)						
Fino a 12.000	60	90	160	230	300	370	440
12.001 - 15.000	20	70	140	200	280	360	420
15.001 - 18.000	—	50	110	170	250	350	400
18.001 - 21.000	—	20	80	140	220	330	380
21.001 - 24.000	—	—	50	110	200	320	360
24.001 - 27.000	—	—	20	80	170	300	340
27.001 - 30.000	—	—	—	50	120	270	310
30.001 - 33.000	—	—	—	20	70	240	280
33.001 - 36.000	—	—	—	—	20	210	260
36.001 - 39.000	—	—	—	—	—	100	230
39.001 - 42.000	—	—	—	—	—	—	100
oltre 42.000	—	—	—	—	—	—	—

87G0745

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1987, n. 534.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di termini in materia di servizi e opere pubbliche, di agevolazioni tributarie e di scadenza nelle zone colpite dalle recenti calamità naturali, nonché di disporre interventi per le recenti alluvioni in Calabria, per il mantenimento della scorta strategica di prodotti petroliferi e per assicurare la partecipazione italiana alle Conferenze per la sicurezza e la cooperazione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, della marina mercantile, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, limitatamente al servizio metereologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dalla Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1988.

Art. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

Art. 3.

1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalità finora praticate, da concessionari con oneri a proprio carico per gli aeroporti gestiti da enti o da società in regime di concessione totale e dall'Ente Ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale.

2. Per gli oneri da sostenere da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato per la gestione dei predetti servizi, è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfetario complessivo di 400 milioni di lire. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988.

Art. 4.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1989».

Art. 5.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, e recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1988.

2. Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione della istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni».

Art. 6.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1989, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1992».

Art. 7.

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1988.

2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è incrementato del 70 per cento.

3. Il territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, si identifica con la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.

4. Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1988, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. I criteri per la ripartizione e l'assegnazione dei contingenti sono stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, convertito dalla legge 8 agosto 1986, n. 493, restano in vigore sino al 30 giugno 1989.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 7.000 milioni nell'anno 1988 ed in lire 3.500 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione dei contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche e conseguente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti semplificazione ed acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 10.

1. Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti la semplificazione delle procedure in materia di localizzazione delle opere destinate a servizi pubblici degli enti locali.

Art. 11.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, prorogati da ultimo dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 500 milioni per il 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente gli interventi assistiti dai contributi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e simili, nonché gli interventi sulle aree comprese nei piani di zona, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1° gennaio 1990.

Art. 13.

1. Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, già prorogato con decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è differito al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 31 dicembre 1987, previsto, da ultimo, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

Art. 14.

1. Il termine di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la determinazione del costo delle aree ai fini del convenzionamento dei programmi costruttivi, è prorogato di cinque anni.

2. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già prorogato dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, è ulteriormente prorogata di due anni.

Art. 15.

1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2, lettere *b), c)* e *d)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate degli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986.

4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1, in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1987, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero del lavori pubblici per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è prorogato di trenta giorni.

Art. 17.

1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1988.

Art. 18.

1. È autorizzata la concessione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di un contributo speciale di lire 100 miliardi nell'anno 1987 a favore della regione Calabria per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. La regione provvede all'individuazione degli interventi ed alla conseguente ripartizione delle somme, d'intesa con gli enti locali interessati.

2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonché di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come integrato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, a valere sulle disponibilità finanziarie delle leggi stesse.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonché del riassetto delle relative gestioni ai sensi del medesimo articolo 4 e del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e prorogato al 31 gennaio 1988. La spesa relativa graverà sul capitolo 1095 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 20.

1. Per consentire ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'ENI per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1988.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in lire 180 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 160 miliardi per il 1987, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987 - 1989, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, è sostituito dal seguente:

«È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 970 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANNINO, *Ministro dei trasporti*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

GAVA, *Ministro delle finanze*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

DE ROSE, *Ministro dei lavori pubblici*

GASPARI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 36

87G0746

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1987, n. 535.

Norme in materia di occupazione e di previdenza, nonché misure immediate per il potenziamento del sistema informativo dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di occupazione e di previdenza, nonché di adottare immediate misure per il potenziamento dei sistema informativo dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992. I contributi dovuti con riferimento ai periodi decorrenti dal 1° gennaio 1988, sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti, con modalità stabilite dal Ministro del tesoro, in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Fondo per il rientro dalla disoccupazione». Essi sono riversati per il primo anno nella misura del 100 per cento e per i restanti anni nella misura del 50 per cento; la quota residua resta assegnata all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno.

2. I prelevamenti dal fondo di cui al comma 1 sono disposti dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e le relative somme sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

1. Per l'anno 1988 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 450 miliardi, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Le predette iniziative sono promosse da agenzie per l'impiego, enti pubblici, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate, senza finalità di lucro, da imprese anche cooperative.

2. I soggetti promotori dell'iniziativa presentano alla agenzia per l'impiego competente per territorio progetti formulati ai sensi del comma 3 e corredati con la documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni ove esse siano necessarie alla loro attuazione. Su proposta dell'agenzia per l'impiego, la commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 8, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego sono tenute a dare priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile della attuazione del progetto;

b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che intendono raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 4;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 9 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa o eventualmente da assumere a tal fine con contratto di lavoro a termine per la durata del progetto;

h) i nominativi delle persone di cui alle lettere *g)* tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

4. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata venga prolungata per un periodo non superiore a dodici mesi.

5. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, i compiti ad esse attribuiti dal presente articolo sono svolti dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione.

6. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sono emanate norme per la promozione e l'esecuzione, da parte degli enti locali, di progetti inerenti a servizi di protezione civile. I predetti progetti sono approvati con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.

7. Il decreto di cui al comma 6 può prevedere che i progetti abbiano una durata superiore a quella prevista dal comma 3, lettera *d)*, e disciplina la possibilità del superamento, nei casi eccezionali, dell'orario previsto dal comma 9.

8. Entro il 31 gennaio 1988 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto in particolare del tasso di disoccupazione giovanile, ripartisce tra le regioni interessate gli stanziamenti utilizzabili, indicando la quota destinata alle iniziative di cui al comma 1.

9. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di L. 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

10. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 9 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

Art. 3.

1. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, è differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima.

2. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986, i progetti possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianità di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione i quali abbiano conseguito da almeno dodici mesi la laurea, il diploma ovvero l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.

Art. 4.

1. Il periodo di dodici mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, è elevabile a quindici mesi.

2. I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati al 31 marzo 1988.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1988, valutato in lire 120 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni dagli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1988; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo per i dipendenti delle aziende che abbiano in atto sospensioni di lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

3. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi.

Art. 6.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 7.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio nazionale, come stabilito nell'articolo 30 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e per soddisfare le esigenze derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 della stessa legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dalla vigente normativa, sono autorizzati a stipulare contratti e convenzioni anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano altresì il disposto dell'articolo 337, comma secondo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7. Per i contratti di cui al presente comma il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e loro sezioni circoscrizionali per l'impiego, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare l'informatizzazione, in particolare, delle procedure di avviamento al lavoro previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere nominativamente, in via eccezionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533, 2.000 unità di personale, di età tra i 18 e 29 anni, con mansioni di impiegati addetti al sistema informativo.

3. Il predetto personale è assunto con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi; al personale medesimo spetta il trattamento previsto per il quarto e sesto livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, corrispondente alle mansioni assegnate.

4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla riforma del mercato del lavoro, nonché per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, è attivato il fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988, e la consistenza dello stesso potrà essere annualmente aumentata con legge di approvazione del bilancio. Sul fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento, per le esigenze di cui al presente comma. Le modalità di attribuzione e ripartizione del fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalità e delle particolari condizioni d'impiego, di disagio e di rischio del personale.

5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dal comma 4 e dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si osserva l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; il suddetto importo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988 ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Per il funzionamento delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 miliardi.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS, è stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi.

Art. 10.

1. Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

Art. 11.

1. La capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullità.

Art. 12.

1. All'onere di lire 1.000 miliardi per l'anno 1988, derivante dall'applicazione degli articoli 2, 5, comma 3, 8, 9 e 10, si provvede mediante corrispondente prelievo dal Fondo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 35

87G0747

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1987, n. **536**.

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, di adottare misure per taluni settori in crisi e di emanare norme in materia di organizzazione dell'INPS;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente, ridotte a lire 25.500 a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera *b)* che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta ai lavoratori occupati alla medesima data, è concessa, fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, oltre alla riduzione di cui al comma 2, lettera *a)*, e al comma 7, un'ulteriore riduzione di lire 30.000.

4. Le riduzioni di cui al comma 2, con pari decorrenza, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

5. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

7. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente, ridotte a lire 42.000 a decorrere dal periodo di paga al 1° gennaio 1988.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

10. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

11. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio» e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate.

2. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici, nonché dalla siccità, verificatisi nel periodo dal 1° giugno 1986 al 5 luglio 1987, o che abbiano prestato attività in aziende ricadenti nelle predette aree, individuate in base alle disposizioni contenute nelle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per gli anni 1986 o 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali

connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici rispettivamente per l'anno 1985 o per l'anno 1986, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 3.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soci delle cooperative soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, operanti nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

Art. 4.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *a*), sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore

a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorché in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalità stabilite dall'ente impositore.

8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, ed all'articolo 3, comma 1.

9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.

10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, sempreché il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7.

12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purché la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori.

15. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-*ter*, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle

predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'articolo 16 ed al comma primo dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

6. Le domande di pensione anticipata ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La decorrenza della pensione è fissata nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della predetta istanza di esame.

7. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

9. Le disposizioni dell'articolo 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio» e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)». All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° luglio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La società INSAR S.p.a. è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e dall'articolo 2, comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25. Ai predetti lavoratori è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, fino al 31 dicembre 1989.

7. Per i lavoratori di cui al comma 6 e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 4 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, fermi restando gli effetti delle deliberazioni già assunte in materia dal CIPI.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 35 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitali della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.

11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3.1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, nonché per le imprese agricole operanti nel territorio della regione Sicilia anche i carichi contributivi relativi agli anni anteriori al 1986, non

ancora corrisposti, dovranno essere versati senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° febbraio 1988.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali di cui agli articoli 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere presentate, su modelli predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), agli uffici provinciali del medesimo ente, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate, su modelli parimenti predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, le denunce relative agli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e relativi decreti ministeriali di attuazione. La riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od accertati d'ufficio per ciascun trimestre dell'anno avviene mediante versamento con bollettini di conto corrente postale, predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, alle scadenze rispettive del 10 settembre, 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell'anno successivo. I datori di lavoro che non abbiano ricevuto i bollettini entro le date sopraindicate, sono tenuti, entro i successivi dieci giorni, a richiedere direttamente ai competenti uffici provinciali dello SCAU, i duplicati ed a provvedere al versamento entro i successivi cinque giorni. Nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od annualità pregresse la riscossione avviene, in una unica soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di accertamento e di riscossione dei premi e contributi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli. Fino a tutto l'anno di competenza 1987 e limitatamente ai dati già dichiarati od accertati d'ufficio alla data del 25 gennaio 1988, resta valido il sistema degli accertamenti provvisori e di conguaglio operati in base all'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59. Rimangono altresì valide le procedure di riscossione già vigenti in relazione a tali accertamenti.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.

16. Il massimale di cui al comma 15 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

17. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67 con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

18. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41

19. Nelle parole «assegni familiari» di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

21. All'onere derivante dall'applicazione del comma 17, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonché delle anticipazioni erogate allo stesso titolo, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

24. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

25. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

26. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

27. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

28. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.

30. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, già prorogato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

31. L'articolo 23, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, va interpretato nel senso che il mantenimento dell'iscrizione e la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento si applicano anche ai lavoratori che siano stati assunti a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 7.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ferma restando la procedura ivi prevista, fino ad un massimo di 24 mesi.

2. Nei casi in cui la scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge menzionato nel comma 1 si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proroga può avere decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza medesima.

3. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è determinato nella misura del sessanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

4. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per la facoltà di proroga di cui al comma 1 è stabilito in 36 mesi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987, in lire 15 miliardi, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 8.

1. Ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le disposizioni dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, si applicano, su domanda del lavoratore, anche con riferimento all'attività di lavoro svolta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore, nelle singole province, del sistema di versamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, e la data del 31 dicembre 1977, ancorché sia intervenuta la prescrizione dei relativi contributi.

2. Il rapporto di lavoro svolto nel periodo di cui al comma 1 deve risultare da prova documentale avente carattere obiettivo individuata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Per l'applicazione del comma 1 il lavoratore deve presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto emesso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativo al periodo di cui all'ultima parte del primo comma. I lavoratori che hanno già ricevuto il suddetto estratto conto o lo ricevono entro il 31 marzo 1988, devono presentare la domanda entro e non oltre il 30 aprile 1988.

Art. 9.

1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:

a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonché dati rilevati ai fini contributivi;

b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di omissioni o irregolarità;

c) alle dichiarazioni di cui all'articolo 69, comma secondo, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.

3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Le comunicazioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 10.

1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'adozione delle delibere di cui al comma 2.

2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.

Art. 11.

1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal versamento dei contributi, dovuti ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la parte eccedente la misura dei contributi su base convenzionale autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto, sempreché non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 l'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si intende adempiuto qualora i lavoratori medesimi risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purché la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria.

3. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, va interpretata nel senso che le riduzioni disposte dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, si applicano nella misura cumulativa stabilita per ciascun ramo di attività e, per i rami di attività per i quali non è previsto il beneficio stesso, nella misura vigente per le imprese commerciali.

4. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, le parole «di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «inviati in trasferta all'estero».

Art. 12.

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, già elevato a tre anni dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è elevato a dieci anni.

Art. 13.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto 1987, n. 358, e 30 ottobre 1987, n. 442.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 38

87G0749

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1987, n. 537.

Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare immediata e piena attuazione agli accordi contrattuali per il pubblico impiego, definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987, relativamente al primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri, dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonché di emanare disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale ministeriale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 2.

Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonché il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 3.

Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione di provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4.

4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogata.

Art. 4.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvede con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 37

87G0750

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1987.

Istituzione presso l'Università della Tuscia di Viterbo della facoltà di conservazione dei beni culturali con il corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 590, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 122;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 27 marzo 1987;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo è istituita la facoltà di conservazione dei beni culturali con il corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

Con successivo provvedimento sarà inserito nello statuto dell'Università l'ordinamento degli studi del suddetto corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1987
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 193

87A11541

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442

Il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1987.

87A11584

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 30 dicembre 1987.

Proroga dei termini per le occupazioni d'urgenza e per il compimento delle espropriazioni delle aree necessarie all'esecuzione delle opere di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 8/Pres.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1987, con il quale sono stati prorogati i termini indicati nel suddetto art. 3;

Vista l'ordinanza in data 1° dicembre 1983 con la quale venivano prorogati al 1° dicembre 1986 i termini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e con la quale veniva fissato — nel massimo previsto dall'art. 20, comma secondo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — il termine per la durata delle occupazioni d'urgenza delle aree occorrenti disposte con i provvedimenti citati nelle premesse dell'ordinanza in parola;

Vista l'ordinanza n. 57/219/ZA in data 29 settembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1986, con la quale venivano prorogati di tredici mesi a decorrere dal 1° dicembre 1986 i termini fissati dall'anzidetta ordinanza 1° dicembre 1983 per il compimento dei lavori e per l'espletamento delle procedure espropriative;

Considerato che, si sono rese necessarie, nel corso di esecuzione delle opere di cui al succitato art. 32, delle perizie di variante ai relativi progetti esecutivi, determinanti, tra l'altro, concessioni di proroghe dei termini di ultimazione dei lavori indispensabili ai fini della realizzazione delle suddette opere a regola d'arte;

Considerato, da ultimo, che sono tuttora in corso di realizzazione gli impianti di depurazione a servizio delle aree industriali, per la salvaguardia dell'ambiente, che hanno determinato necessità di acquisizione di ulteriori aree e slittamento dei tempi per le relative procedure;

Ritenuto che lo stato di attuazione delle opere di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non consenta di concludere tempestivamente le formalità richieste per l'acquisizione delle aree nei termini fissati dalle succitate ordinanze;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere ad una proroga dei termini anzidetti, restando invece invariati, nei confronti dei concessionari, i diversi termini stabiliti nelle pattuizioni convenzionali intercorse;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Art. 1.

Sono prorogati di dodici mesi i termini per la durata delle occupazioni d'urgenza di cui all'art. 3, secondo comma, dell'ordinanza in data 1° dicembre 1983 ed i termini di cui all'ordinanza n. 57/219/ZA in data 29 settembre 1986.

Art. 2.

La durata delle occupazioni d'urgenza non potrà, comunque, protrarsi oltre i termini stabiliti per il compimento delle espropriazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Presidente: GORIA

87A11675

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 dicembre 1987, n. 538.

Differimento del termine per le procedure di omologazione delle macchine agricole.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 20 maggio 1983, che detta norme e procedure per l'omologazione delle macchine agricole;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1986;

Considerato che, al fine di consentire il graduale approvvigionamento dei dispositivi delle macchine agricole già in circolazione, si rende opportuno differire il termine fissato per l'adeguamento delle macchine stesse alle disposizioni concernenti l'allestimento con i dispositivi suddetti;

Decreta:

Articolo unico

È differito al 31 dicembre 1988 il termine previsto al terzo comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 4 maggio 1983 per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 12 dello stesso decreto delle macchine agricole per atti di omologazione, riconoscimento del tipo o approvazione anteriori al 1° gennaio 1984.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 dicembre 1987

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

87G0751

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 dicembre 1987.

Ulteriore proroga del termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 agosto 1984 recante modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle «Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 luglio 1986 emanato di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 1986, con il quale era stato prorogato al 28 febbraio 1987 il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del precitato decreto ministeriale 28 agosto 1984 per uniformarlo con quello di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 1987 emanato di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1987, con il quale era stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1984 per uniformarlo con quello di cui all'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149;

Rilevata la necessità di uniformare ulteriormente il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale 28 agosto 1984, così come modificato dal precitato decreto ministeriale 28 febbraio 1987, con quelli di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534;

Decreta:

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 agosto 1984, citato in premessa, è prorogato al 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1987

Il Ministro dell'interno
FANFANI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
CARRARO

87A11622

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1987.

Approvazione dei modelli delle note di trascrizione, iscrizione ed annotazione da prodursi al pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, comma primo, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modifiche alle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 26 settembre 1983 di approvazione dei nuovi modelli di nota da prodursi agli uffici del pubblico registro automobilistico, che già utilizzano procedure meccanizzate, per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 aprile 1987, n. 310, recante modifiche alle norme concernenti la riscossione ed i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico;

Considerato che è stata ultimata la meccanizzazione in tutti gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico;

Ritenuta l'opportunità di modificare i modelli delle note che, a norma del citato art. 4, comma primo, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1977, n. 952, devono essere predisposte e distribuite dai predetti uffici provinciali del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

Art. 1

I modelli delle note da prodursi al pubblico registro automobilistico per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione sono sostituiti dai seguenti:

1) mod. 10/5 *A* (allegato *A* al presente decreto): da utilizzarsi per le formalità di prima iscrizione, rinnovo di iscrizione e di trascrizione senza ipoteca;

2) mod. 10/5 *B* (allegato *B* al presente decreto): da utilizzarsi per tutte le formalità ipotecarie;

3) mod. 10/5 *C* (allegato *C* al presente decreto): da utilizzarsi come parte integrante della nota relativa alla formalità di base nel solo caso in cui i soggetti interessati siano in numero superiore alla disponibilità di spazio dei precedenti modelli;

4) mod. 10/5 *D* (allegato *D* al presente decreto): da utilizzarsi per le denunce di cambio di residenza e di cessazione della circolazione;

5) mod. 10/5-*bis* (allegato *E* al presente decreto): da utilizzarsi per le formalità richieste dalle pubbliche amministrazioni senza corresponsione degli emolumenti e dell'imposta di bollo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica alle note di cui al precedente art. 1 prodotte al pubblico registro automobilistico a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 23 dicembre 1987

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro del tesoro
AMATO

ALLEGATO A

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

UFFICIO PROVINCIALE DI ____________

2ª PRESENTAZIONE ★★ | 1ª PRESENTAZIONE ★

NOTA DI RICHIESTA DELLA SEGUENTE FORMALITÀ (1) | COD. (2) | COPIA AUTENTICA AL PRA (3)

DATI RELATIVI AL VEICOLO

TARGA | TARGA PRECEDENTE (3) | NAZ.FABRIC. (4) | CLASSE (5) | COD. (2)

USO (6) | PER (6) | COD. (2) | SPECIALITÀ (7) | COD. (2)

N. OMOLOGAZIONE (8) | CARROZZERIA (9) | POSTI N. | TELAIO (10)

FABBRICA (11) | COD. (2) | TIPO-SERIE (11) | COD. (2)

ANNO 1ª IMM. ITAL. | ALLESTIMENTO (12) | ALIM. (13) | CILINDRATA CC. | POT.FISC. CV. | ASSI N. | TARA KG. | PORTATA KG. | PESO COMPLES. KG.

A CONTRO D. VENDITORE

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME

COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO EST. | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (14) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE — COMUNE

FRAZIONE (15) | SIGLA PROV. | INDIRIZZO via / piazza n. | CAP (15)

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | SOGG. CONTRO (16) N.

INTESTATARIO PRECEDENTE (17)

A FAVORE D. ACQUIRENTE

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME

COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO EST. | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (14) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE — COMUNE

FRAZIONE (15) | SIGLA PROV. | INDIRIZZO via / piazza | CAP (15)

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | SOGG. FAVORE (16) N.

DOCUMENTAZIONE

DICH. CONFORMITÀ/CERTIF. D'ORIGINE IN DATA (18) | BOLLA DOGANALE IN DATA (18) | CARTA CIRCOLAZIONE ESTERA IN DATA (18) | DATA CARTA CIRCOLAZIONE (IMMATRICOLAZIONE) | DATA AGGIORNAMENTO CARTA CIRCOLAZIONE | COPIA AUTENTICA DEL P.R.A. DI (20)

FORMA ATTO (21) | DATA ATTO | REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO (22) DATA N. LUOGO | DATA SCADENZA (23)

PREZZO/VALORE DEL VEICOLO LT. | FURTO O RIENTRO IN POSSESSO IN DATA | INSTALLAZ./DISINSTALL. GPL/ME IN DATA | IMPORTO FINO ALLA CONCORRENZA DI (24) LT.

ANNOTAZIONE FOGLIO COMPLEMENTARE (indicare SI o NO) ☐ | ATTO SOGGETTO AD IVA (indicare SI o NO) ☐ | REGIME DI COMUNIONE BENI (indicare SI o NO) ☐ | ANNOTAZIONE CARTA DI CIRCOLAZIONE (indicare SI o NO) ☐ | RICHIESTA URGENTE (indicare SI o NO) ☐

LOCATARIO

PREVIO RICHIAMO DI COPIA AUTENTICA ☐ | PRESENZA CONDIZ. CLAUSOLA/PATTO RISERV. DOMINIO ☐ | TITOLO CUMULATIVO ☐ | TRASCRIZIONE EX ARTICOLO 2683 ☐ | CON VARIAZIONE RESIDENZA ☐ | CON VARIAZIONE INTESTAZIONE ☐ | CON VARIAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE ☐ | RIPRISTINO CONTINUITÀ ☐

NOTE

ALTRI EVENTUALI DATI ED INFORMAZIONI

RIQUADRO CONTABILE

1ª PRESENTAZIONE importo riscosso per lire: ★

(in lettere)

2ª PRESENTAZIONE importo riscosso per lire: ★★

(in lettere)

LA COMPILAZIONE DELL'IMPORTO IN LETTERE DEVE OBBLIGATORIAMENTE INIZIARE DAL SEGNO VERTICALE

DOMICILIO DEL RICHIEDENTE

FIRMA ____________

DATA ESECUZIONE DELLA FORMALITÀ | IL CONSERVATORE

N.

	1ª PRESENTAZIONE ★	PARTE RISERVATA PER PAGAMENTO INTEGRATIVO O CORREZIONI	2ª PRESENTAZIONE ★★
IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE			
SOVRATTASSA I.E.T.			
EMOLUMENTI E DIRITTI			
IMPOSTA DI BOLLO — NOTE	10.000		
IMPOSTA DI BOLLO — FOGLIO COMPLEMENT.			
IMPOSTA DI BOLLO — COPIA AUTENTICA			
TOTALE			
CONVALIDA IMPORTI (a cura dell'Ufficio)			

MOD. 103 A PRA - Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 91226/73 del 28-11-73

ATTENZIONE: CONSULTARE LE AVVERTENZE SUL RETRO

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

LE NOTE DI RICHIESTA COSTITUISCONO IL SUPPORTO ESSENZIALE PER L'ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ. È PERTANTO NECESSARIO CHE SIANO COMPILATE IN OGNI LORO PARTE CON LA MASSIMA CHIAREZZA FACENDO USO DI CARATTERI DATTILOSCRITTI O A STAMPATELLO.

IN CASO DI RICUSAZIONE DELLA FORMALITÀ IL PRESENTE STAMPATO POTRÀ ESSERE SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA (D.M. 16 aprile 1987, n. 310)

Il presente modulo deve essere utilizzato unicamente per la richiesta delle formalità elencate all'avvertenza N. 1

1) Indicare esattamente la formalità richiesta, secondo le seguenti diciture:

PRIMA ISCRIZIONE E SIMILI

- **11** Annotazione dell'acquisto di possesso del veicolo
- **16** Prima iscrizione di veicolo nuovo
- **17** Prima iscrizione tardiva o di veicolo usato

RINNOVO ISCRIZIONE

- **21** Rinnovo dell'iscrizione del veicolo nella stessa provincia
- **22** Rinnovo dell'iscrizione del veicolo per cambio di provincia

TRASCRIZIONE ATTO DI VENDITA

- **33** Trascrizione dell'atto di vendita in provincia
- **33** Trascrizione dell'atto di vendita in provincia con patto di riservato dominio
- **33** Trascrizione dell'atto di vendita in altra provincia
- **33** Trascrizione dell'atto di vendita in altra provincia senza rilascio della copia autentica
- **33** Trascrizione di provvedimento di confisca, espropriazione forzata, ecc.

ALTRE FORMALITÀ

- **43** Annotazione della variazione di uso e/o di specialità e/o delle caratteristiche tecniche
- **61** Annotazione della denunzia di perdita di possesso (per furto o altra causa)
- **63** Annotazione della denunzia del rientro in possesso
- **65** Annotazione della rettifica dei dati dell'intestatario
- **75** Trascrizione di domanda giudiziale
- **76** Cancellazione della trascrizione di provvedimento giudiziario
- **70** Trascrizione di provvedimento giudiziario (pignoramento-sequestro)
- **71** Trascrizione della sentenza di fallimento, di provvedimenti e atti della procedura fallimentare e assimilati
- **34** - Annotazione della cessione dei beni ai creditori
- **7[illegible]** Cancellazione della trascrizione di sentenza di fallimento, della trascrizione di provvedimenti e atti della procedura fallimentare e assimilati
- **26** Annotazione della costituzione di usufrutto
- **27** Annotazione della cessione di usufrutto
- **28** Annotazione della estinzione di usufrutto
- **32** Cancellazione del patto di riservato dominio
- **36** Annotazione della proroga del patto di riservato dominio
- **30** - Cancellazione della condizione o clausola (da specificare)

2) I riquadri contrassegnati da questo numero sono riservati all'indicazione dei rispettivi codici.

3) Da indicare nei rinnovi dell'iscrizione e nelle prime iscrizioni di veicoli già immatricolati anche se provenienti dall'estero.

4) Indicare la sigla della nazione di fabbricazione.

5) Indicare una delle seguenti classi del veicolo:

- **AB** - AUTOBUS
- **AM** - AUTOCARRO
- **AS** - AUTOVEICOLO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **AS** - AUTOVEICOLO TRASPORTO PERSONE / COSE
- **AV** - AUTOVETTURA
- **MC** - MOTOCICLO
- **MM** - MOTOCARRO
- **MZ** - MOTOCARROZZETTA
- **MS** - MOTOVEICOLO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **MS** - MOTOVEICOLO TRASPORTO PERSONE / COSE
- **RM** - RIMORCHIO
- **RS** - RIMORCHIO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **SM** - SEMIRIMORCHIO
- **SS** - SEMIRIMORCHIO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **TR** - TRATTRICE AGRICOLA
- **TS** - TRATTORE STRADALE O MOTRICE

6) Indicare uno dei seguenti usi del veicolo:

- **NC** - PRIVATO NOLEGGIO CON CONDUCENTE
- **NR** - PRIVATO LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE
- **PC** - PRIVATO TRASPORTO COSE
- **PN** - PRIVATO TRASPORTO NON CONTEMPORANEO DI PERSONE/COSE
- **PR** - PRIVATO TRASPORTO PROMISCUO
- **PS** - PRIVATO USO SPECIALE (o trasporti specifici)
- **PT** - PRIVATO PER TRAINO
- **PV** PRIVATO TRASPORTO PERSONE
- **SG** - PRIVATO SCUOLA GUIDA
- **LI** - PUBBLICO IN SERVIZIO DI LINEA
- **PP** - PUBBLICO SERVIZIO DA PIAZZA
- **UR** - PUBBLICO SERVIZIO URBANO

7) Nel caso di veicoli ad uso speciale o per trasporto specifico riportare quanto annotato sulla carta di circolazione.

8) Il numero di omologazione deve essere indicato riportando esattamente ed integralmente il codice annotato sulla carta di circolazione.

9) Indicare una delle seguenti voci:

- **AB** - AUTOBUS
- **AP** - APERTA
- **AS** - A SOLO
- **AT** - AUTOTELAIO
- **AU** - AUTOBOTTE
- **BE** - BERLINA
- **BI** - BIPIANO
- **BL** - BELVEDERE
- **BR** - BREAK
- **CA** - CABRIOLET
- **CB** - CABINATO
- **CC** - CON CARROZZERIA
- **CH** - CHIUSA
- **CI** - CISTERNA
- **CN** - CINGOLATO
- **CO** - COMBINATA
- **CR** - CASSONE RIBALTABILE
- **CS** - CASSONE A SPONDE
- **CU** - COUPÉ
- **FA** - FAMILIARE
- **FU** - FURGONE
- **GI** - GIARDINETTA
- **GT** - GRAN TURISMO O LUSSO
- **PA** - PANORAMICA
- **PI** - PIANALE
- **RU** - RUOTATO
- **SE** - SEMICINGOLATO
- **SN** - SNODATO
- **SP** - SPECIALE
- **ST** - STATION-WAGON
- **SY** - SPYDER
- **TR** - TRASFORMABILE

10) Il telaio deve essere indicato riportando esattamente ed integralmente il codice di identificazione (numeri e lettere) annotato sulla carta di circolazione.

11) Il riquadro deve essere compilato con la massima precisione, riportando nella prima parte di ognuno degli spazi previsti la relativa indicazione, che deve corrispondere esattamente a quella annotata sulla carta di circolazione.

12) Quando trattasi di veicoli per i quali sono previsti allestimenti speciali (roulotte, rimorchi, ecc.) oltre ai dati richiesti ai punti precedenti si deve indicare la fabbrica, tipo e serie del carrozziere che ha predisposto l'allestimento. Qualora il riquadro a disposizione sia insufficiente riportare i dati sopra richiesti nello spazio "ALTRI EVENTUALI DATI ED INFORMAZIONI".

13) Indicare una delle seguenti voci:

- **BE** - BENZINA
- **EL** - ELETTRICITÀ
- **GA** - GASOLIO
- **GC** - GAS COMPRESSO
- **GL** - GAS LIQUIDO
- **ME** - METANO
- **MI** - MISCELA
- **NA** - NAFTA

14) Se trattasi di società indicare la ragione sociale: S.P.A., S.N.C., S.R.L., S.A.P.A. (soc.acc. per az.); se trattasi di Pubblica Amministrazione riportare la sigla P.A.

15) Nel caso di soggetti aventi residenza o sede in una frazione, oltre al comune di appartenenza devono essere indicate la denominazione e il CAP della frazione stessa ed in caso di città con quartieri postali deve essere indicato il CAP dell'indirizzo.

16) Indicare nella casella il numero complessivo degli acquirenti (o dei soggetti «a favore») e venditori (o dei soggetti «contro»). In caso di nominativi aggiuntivi compilare anche l'apposito modello 10/8C PRA.

17) Indicare il nominativo del precedente intestatario, se diverso da quello del venditore, anche per i veicoli precedentemente immatricolati all'estero.

18) Da indicare solo per le prime iscrizioni.

19) Da indicare solo per i veicoli importati dall'estero.

20) Solo nei rinnovi di iscrizione per cambio provincia.

21) Indicare una delle seguenti voci: scrittura privata autenticata (SP), atto pubblico (AP), sentenza (SE), atto pubblico amministrativo (AA).

22) Per AP: indicare la data di registrazione, numero e luogo.

23) Indicare la data della scadenza dell'usufrutto o del patto di riservato dominio.

24) Da indicare nell'ipotesi di pignoramento, sequestro o vendita con patto di riservato dominio.

ALLEGATO B
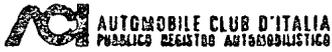
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

2ª PRESENTAZIONE ☆☆

1ª PRESENTAZIONE ☆

UFFICIO PROVINCIALE DI ____________

NOTA DI RICHIESTA DELLA SEGUENTE FORMALITÀ DI IPOTECA O DI PRIVILEGIO (1) | COD. (2) | COPIA AUTENTICA AL PRA DI

DATI RELATIVI AL VEICOLO

TARGA | NAZIONALITÀ DI FABBRICAZIONE (3) | CLASSE (4) | COD. (2)

CILINDRATA CC | POTENZA FISC. C.V. | TARA KG. | PORTATA KG | TELAIO (5)

FABBRICA (5) | COD. (2) | TIPO SERIE (6) | COD. (2)

A CONTRO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME

COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO EST. | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (7) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE | COMUNE

FRAZIONE (8) | SIGLA PROV. | INDIRIZZO via / piazza num. | CAP (3)

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | SOGG. CONTRO (9) N.

INTESTATARIO (10)

A FAVORE

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME

COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO EST. | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (7) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE | COMUNE

FRAZIONE (8) | SIGLA PROV. | INDIRIZZO via / piazza num. | CAP (3)

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | SOGG. FAVORE (9) N.

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME

COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO EST. | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (7) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE | COMUNE

FRAZIONE (8) | SIGLA PROV. | INDIRIZZO via / piazza num. | CAP (3)

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. C. (11)

DOCUMENTAZIONE

CAUSALE (12) | IMPORTO (in lettere) LT. | IMPORTO (in cifre) LT.

EFFETTI VISTATI n. per un totale di LT. | DATA SCADENZA DEL CREDITO | AMMONTARE DEL CAPITALE (13)

FORMA ATTO (14) | DATA ATTO | REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO (15) DATA N. LUOGO

TITOLO CUMULATIVO PRIMA ☐ SUCCESSIVA ☐ | ATTO SOGGETTO AD IVA (indicare SI o NO) ☐ | REGIME DI COMUNIONE BENI (indicare SI o NO) ☐ | RICHIESTA URGENTE (indicare SI o NO) ☐

PREVIO RICHIAMO DI COPIA AUTENTICA ☐ | PRESENZA CONDIZIONE O CLAUSOLA ☐ | ESISTO ATTO INTERPELLANZA ☐ | ISCRIZIONE EX ARTICOLO 2083 ☐

NOTE

ALTRI EVENTUALI DATI ED INFORMAZIONI

QUADRO CONTABILE

1ª PRESENTAZIONE importo riscosso per lire ☆

(in lettere)

2ª PRESENTAZIONE importo riscosso per lire ☆☆

(in lettere)

LA COMPILAZIONE DELL'IMPORTO IN LETTERE DEVE OBBLIGATORIAMENTE INIZIARE DAL SEGNO VERTICALE

DOMICILIO DEL RICHIEDENTE

FIRMA

DATA ESECUZIONE DELLA FORMALITÀ | IL CONSERVATORE

N.

	1ª PRESENTAZIONE ☆	PARTE RISERVATA PER PAGAMENTO INTEGRATIVO O CORREZIONI	2ª PRESENTAZIONE ☆☆
IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE			
SOVRATTASSA I.E.T.			
EMOLUMENTI E DIRITTI			
IMPOSTA DI BOLLO — NOTE	10.000		
IMPOSTA DI BOLLO — FOGLIO COMPLEMENT.			
IMPOSTA DI BOLLO — COPIA AUTENTICA			
TOTALE			
CONVALIDA IMPORTI (a cura dell'Ufficio)			

ATTENZIONE: CONSULTARE LE AVVERTENZE SUL RETRO

MOD 105 © PRA - Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 61223/72 del 13-11-72

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

LE NOTE DI RICHIESTA COSTITUISCONO IL SUPPORTO ESSENZIALE PER L'ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ. È PERTANTO NECESSARIO CHE SIANO COMPILATE IN OGNI LORO PARTE CON LA MASSIMA CHIAREZZA FACENDO USO DI CARATTERI DATTILOSCRITTI O A STAMPATELLO.

IN CASO DI RICUSAZIONE DELLA FORMALITÀ IL PRESENTE STAMPATO POTRÀ ESSERE SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA (D.M. 16 aprile 1987, n. 310)

Il presente modulo deve essere utilizzato unicamente per la richiesta delle formalità elencate all'avvertenza N. 1

1) Indicare esattamente la formalità richiesta, secondo le seguenti diciture:

- **61** - Iscrizione di ipoteca
- **61** - Iscrizione di privilegio
- **61** - Iscrizione di ipoteca cumulativa
- **61** - Iscrizione di privilegio cumulativo
- **63** - Cancellazione di ipoteca
- **63** - Cancellazione di privilegio
- **63** - Cancellazione di ipoteca cumulativa
- **63** - Cancellazione di privilegio cumulativo
- **65** - Apposizione del visto su cambiali
- **66** - Modificazione di ipoteca (surrogazione nei diritti del creditore ipotecario o cessione del credito)
- **66** - Modificazione di privilegio (surrogazione nei diritti del creditore privilegiato o cessione del credito)
- **66** - Modificazione di ipoteca cumulativa (surrogazione nei diritti del creditore ipotecario o cessione del credito)
- **66** - Modificazione di privilegio cumulativo (surrogazione nei diritti del creditore privilegiato o cessione del credito)
- **67** - Rettifica di ipoteca (indicare il dato da rettificare)
- **67** - Rettifica di privilegio (indicare il dato da rettificare)
- **67** - Rettifica di ipoteca cumulativa (indicare il dato da rettificare)
- **67** - Rettifica di privilegio cumulativo (indicare il dato da rettificare)
- **68** - Rinnovazione dell'iscrizione di ipoteca
- **68** - Rinnovazione dell'iscrizione di ipoteca cumulativa
- **69** - Postergazione del grado di ipoteca
- **69** - Postergazione del grado di ipoteca cumulativa

2) I riquadri contrassegnati da questo numero sono riservati all'indicazione dei rispettivi codici.

3) Indicare la sigla della nazione di fabbricazione

4) Indicare una delle seguenti classi del veicolo:

- **AB** - AUTOBUS
- **AM** - AUTOCARRO
- **AS** - AUTOVEICOLO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **AS** - AUTOVEICOLO TRASPORTO PERSONE / COSE
- **AV** - AUTOVETTURA
- **MC** - MOTOCICLO
- **MM** - MOTOCARRO
- **MZ** - MOTOCARROZZETTA
- **MS** - MOTOVEICOLO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **MS** - MOTOVEICOLO TRASPORTO PERSONE/COSE
- **RM** - RIMORCHIO
- **RS** - RIMORCHIO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **SM** - SEMIRIMORCHIO
- **SS** - SEMIRIMORCHIO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **TR** - TRATTRICE AGRICOLA
- **TS** - TRATTORE STRADALE O MOTRICE

5) Il telaio deve essere indicato riportando esattamente ed integralmente il codice di identificazione (numeri e lettere) annotato sulla carta di circolazione.

6) Il riquadro deve essere compilato con la massima precisione, riportando nella prima parte di ognuno degli spazi previsti la relativa indicazione, che deve corrispondere esattamente a quella annotata sulla carta di circolazione.

7) Se trattasi di società indicare la ragione sociale: S.P.A., S.N.C., S.R.L., S.A.P.A. (soc.acc. per az.); se trattasi di Pubblica Amministrazione riportare la sigla P.A.

8) Nel caso di soggetti aventi residenza o sede in una frazione, oltre al comune di appartenenza devono essere indicate la denominazione e il CAP della frazione stessa ed in caso di città con quartieri postali deve essere indicato il CAP dell'indirizzo.

9) Indicare nella casella il numero complessivo dei soggetti. In caso di nominativi aggiuntivi oltre al primo compilare anche l'apposito modello 10/5C PRA.

10) Da indicare soltanto se diverso dai soggetti intervenuti nell'atto.

11) Barrare le caselle: F - in caso di altro soggetto "a favore"
C - in caso di altro soggetto "contro".

12) Per le formalità di ipoteca indicare una delle seguenti voci: pagamento di prezzo (PA), sovvenzione del prezzo (SO), convenzionale (CO), giudiziale (GI), penale (PE), ecc..

13) Indicare l'importo del solo capitale (senza interessi, spese o oneri accessori) quando si tratta di iscrizione di ipoteca per sovvenzione o convenzionale (finanziamento, mutuo), iscrizione di privilegi, surrogazioni.

14) Indicare una delle seguenti voci: scrittura privata autenticata (SP), atto pubblico (AP), sentenza (SE), atto pubblico amministrativo (AA).

15) Per AP: indicare la data di registrazione, numero e luogo.

ALLEGATO C

ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

2ª PRESENTAZIONE ** | 1ª PRESENTAZIONE *

UFFICIO PROVINCIALE DI ....

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO EST. | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (1) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE | COMUNE
FRAZIONE (2) | SIGLA PROV. | INDIRIZZO via / piazza num. | CAP (2)
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. C. (3)

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO EST. | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (1) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE | COMUNE
FRAZIONE (2) | SIGLA PROV. | INDIRIZZO via / piazza num. | CAP (2)
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. C. (3)

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO EST. | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (1) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE | COMUNE
FRAZIONE (2) | SIGLA PROV. | INDIRIZZO via / piazza num. | CAP (2)
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. C. (3)

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO EST. | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (1) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE | COMUNE
FRAZIONE (2) | SIGLA PROV. | INDIRIZZO via / piazza num. | CAP (2)
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. C. (3)

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO EST. | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (1) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE | COMUNE
FRAZIONE (2) | SIGLA PROV. | INDIRIZZO via / piazza num. | CAP (2)
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. C. (3)

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO EST. | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (1) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE | COMUNE
FRAZIONE (2) | SIGLA PROV. | INDIRIZZO via / piazza num. | CAP (2)
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. C. (3)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

LA PRESENTE NOTA È PARTE INTEGRANTE DELLA NOTA ESEGUITA

CON NUMERO PROGRESSIVO [ ] IN DATA [ ]

IL CONSERVATORE

N. ....

MOD. 10/B C PRA

ATTENZIONE: CONSULTARE LE AVVERTENZE SUL RETRO.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

LE NOTE DI RICHIESTA COSTITUISCONO IL SUPPORTO ESSENZIALE PER L'ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ È PERTANTO NECESSARIO CHE SIANO COMPILATE IN OGNI LORO PARTE CON LA MASSIMA CHIAREZZA FACENDO USO DI CARATTERI DATTILOSCRITTI O A STAMPATELLO.

IN CASO DI RICUSAZIONE DELLA FORMALITÀ IL PRESENTE STAMPATO POTRÀ ESSERE SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA (D.M. 16 aprile 1987, n. 310)

Il presente modulo deve essere utilizzato solo nel caso di nominativi aggiuntivi.

1) Se trattasi di società indicare la ragione sociale: S.P.A., S.N.C., S.R.L., S.A.P.A. (soc.acc. per az.); se trattasi di Pubblica Amministrazione riportare la sigla P.A.

2) Nel caso di soggetti aventi residenza o sede in una frazione, oltre al comune di appartenenza devono essere indicate la denominazione e il CAP della frazione stessa ed in caso di città con quartieri postali deve essere indicato il CAP dell'indirizzo.

3) Barrare le caselle: F - in caso di altro acquirente (o soggetto "a favore")
C - in caso di altro venditore (o soggetto "contro").

ALLEGATO D

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

2ª PRESENTAZIONE ★★ | 1ª PRESENTAZIONE ★

UFFICIO PROVINCIALE DI ____________

NOTA DI RICHIESTA DELLA SEGUENTE FORMALITÀ:
A) ANNOTAZIONE DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA
B) ANNOTAZIONE DI CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

DATI RELATIVI AL VEICOLO

TARGA	CLASSE (1)	COD (2)	TELAIO (3)

DATI RELATIVI ALL'INTESTATARIO

COGNOME O DENOMINAZIONE					NOME
COMUNE DI NASCITA	PROV./STATO EST.	DATA DI NASCITA	SESSO F M	RAG. SOCIALE (4)	SOGG. INTEST. (5)

A. TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA

(ART. 59 CODICE DELLA STRADA) — COPIA AUTENTICA AL PRA DI — COD. 41

NUOVA RESIDENZA — COMUNE DI RESIDENZA O SEDE: COMUNE — FRAZIONE (6) — SIGLA PROV.

INDIRIZZO: via / piazza — num. — CAP (6)

ANNOTAZIONE CARTA CIRCOLAZIONE (indicare SI o NO) ☐ — SI ALLEGA DOCUMENTO COMPROVANTE LA NUOVA RESIDENZA

NOTE

B. CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

(ART. 61 CODICE DELLA STRADA) — COD. 53

INDICARE LA CAUSA:
DEMOLIZIONE ☐ DISTRUZIONE ☐ ESPORTAZIONE DEFINITIVA ☐ ALTRA CAUSA

SI ALLEGANO (indicare SI o NO) TARGHE ☐ CARTA CIRCOLAZIONE ☐ FOGLIO COMPLEMENTARE ☐

NOTE.

DOCUMENTAZIONE

IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE, SE PRESCRITTA

ATTENZIONE: L'autenticazione della firma deve essere necessariamente eseguita sull'ultimo foglio della presente nota di formalità.

PREVIO RICHIAMO DI COPIA AUTENTICA ☐ — RICHIESTA URGENTE (indicare SI o NO) ☐

RIQUADRO CONTABILE

1ª PRESENTAZIONE importo riscosso per lire ★
(in lettere)

2ª PRESENTAZIONE importo riscosso per lire ★★
(in lettere)

LA COMPILAZIONE DELL'IMPORTO IN LETTERE DEVE OBBLIGATORIAMENTE INIZIARE DAL SEGNO VERTICALE

DOMICILIO DEL RICHIEDENTE

FIRMA

DATA ESECUZIONE DELLA FORMALITÀ — IL CONSERVATORE

N.

		1ª PRESENTAZIONE ★	PARTE RISERVATA PER PAGAMENTO INTEGRATIVO O CORREZIONI	2ª PRESENTAZIONE ★★
EMOLUMENTI E DIRITTI				
IMPOSTA DI BOLLO	NOTE	10.000		
	COPIA AUTENTICA			
TOTALE				
CONVALIDA IMPORTI (a cura dell'Ufficio)				

ATTENZIONE: CONSULTARE LE AVVERTENZE SUL RETRO

MOD. 105 D PRA (IGF 55) - Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 91236/73 del 20-11-73

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

LE NOTE DI RICHIESTA COSTITUISCONO IL SUPPORTO ESSENZIALE PER L'ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ. È PERTANTO NECESSARIO CHE SIANO COMPILATE IN OGNI LORO PARTE CON LA MASSIMA CHIAREZZA FACENDO USO DI CARATTERI DATTILOSCRITTI O A STAMPATELLO.

IN CASO DI RICUSAZIONE DELLA FORMALITÀ IL PRESENTE STAMPATO POTRÀ ESSERE SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA (D.M. 16 aprile 1987, n. 310)

1) indicare una delle seguenti classi del veicolo:

AB - AUTOBUS

AM - AUTOCARRO

AS - AUTOVEICOLO SPECIALE (o trasporto specifico)

AS - AUTOVEICOLO TRASPORTO PERSONE / COSE

AV - AUTOVETTURA

MC - MOTOCICLO

MM - MOTOCARRO

MZ - MOTOCARROZZETTA

MS - MOTOVEICOLO SPECIALE (o trasporto specifico)

MS - MOTOVEICOLO TRASPORTO PERSONE / COSE

RM - RIMORCHIO

RS - RIMORCHIO SPECIALE (o trasporto specifico)

SM - SEMIRIMORCHIO

SS - SEMIRIMORCHIO SPECIALE (o trasporto specifico)

TR - TRATTRICE AGRICOLA

TS - TRATTORE STRADALE O MOTRICE

2) Il campo indicato da questo numero è riservato all'indicazione del rispettivo codice.

3) Il telaio deve essere indicato riportando esattamente ed integralmente il codice di identificazione (numeri e lettere) annotato sulla carta di circolazione.

4) Se trattasi di società indicare la ragione sociale: S.P.A., S.N.C., S.R.L., S.A.P.A. (soc.acc. per az.); se trattasi di Pubblica Amministrazione riportare la sigla P.A.

5) Indicare nella casella il numero complessivo degli intestatari. In caso di nominativi aggiuntivi compilare anche l'apposito modello 10/5C PRA.

6) Nel caso di soggetti aventi residenza o sede in una frazione, oltre al comune di appartenenza devono essere indicate la denominazione e il CAP della frazione stessa ed in caso di città con quartieri postali deve essere indicato il CAP dell'indirizzo.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

LE NOTE DI RICHIESTA COSTITUISCONO IL SUPPORTO ESSENZIALE PER L'ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ. È PERTANTO NECESSARIO CHE SIANO COMPILATE IN OGNI LORO PARTE CON LA MASSIMA CHIAREZZA FACENDO USO DI CARATTERI DATTILOSCRITTI O A STAMPATELLO.

IN CASO DI RICUSAZIONE DELLA FORMALITÀ IL PRESENTE STAMPATO POTRÀ ESSERE SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA (D.M. 16 aprile 1937, n. 310)

1) I riquadri contrassegnati da questo numero sono riservati all'indicazione dei rispettivi codici.

2) Da indicare nei rinnovi dell'iscrizione e nelle prime iscrizioni di veicoli già immatricolati anche se provenienti dall'estero.

3) Indicare la sigla della nazione di fabbricazione.

4) Indicare una delle seguenti classi del veicolo:

- **AB** - AUTOBUS
- **AM** - AUTOCARRO
- **AS** - AUTOVEICOLO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **AS** - AUTOVEICOLO TRASPORTO PERSONE / COSE
- **AV** - AUTOVETTURA
- **MC** - MOTOCICLO
- **MM** - MOTOCARRO
- **MZ** - MOTOCARROZZETTA
- **MS** - MOTOVEICOLO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **MS** - MOTOVEICOLO TRASPORTO PERSONE / COSE
- **RM** - RIMORCHIO
- **RS** - RIMORCHIO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **SM** - SEMIRIMORCHIO
- **SS** - SEMIRIMORCHIO SPECIALE (o trasporto specifico)
- **TR** - TRATTRICE AGRICOLA
- **TS** - TRATTORE STRADALE O MOTRICE

5) Indicare uno dei seguenti usi del veicolo:

- **NC** - PRIVATO NOLEGGIO CON CONDUCENTE
- **NR** - PRIVATO LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE
- **PC** - PRIVATO TRASPORTO COSE
- **PN** - PRIVATO TRASPORTO NON CONTEMPORANEO DI PERSONE/COSE
- **PR** - PRIVATO TRASPORTO PROMISCUO
- **PS** - PRIVATO USO SPECIALE (o trasporti specifici)
- **PT** - PRIVATO PER TRAINO
- **PV** - PRIVATO TRASPORTO PERSONE
- **SG** - PRIVATO SCUOLA GUIDA
- **LI** - PUBBLICO IN SERVIZIO DI LINEA
- **PP** - PUBBLICO SERVIZIO DA PIAZZA
- **UR** - PUBBLICO SERVIZIO URBANO

6) Nel caso di veicoli ad uso speciale o per trasporto specifico riportare quanto annotato sulla carta di circolazione.

7) Il numero di omologazione deve essere indicato riportando esattamente ed integralmente il codice annotato sulla carta di circolazione.

8) Indicare una delle seguenti voci:

- **AB** - AUTOBUS
- **AP** - APERTA
- **AS** - A SOLO
- **AT** - AUTOTELAIO
- **AU** - AUTOBOTTE
- **BE** - BERLINA
- **BI** - BIPIANO
- **BL** - BELVEDERE
- **BR** - BREAK
- **CA** - CABRIOLET
- **CB** - CABINATO
- **CC** - CON CARROZZERIA
- **CH** - CHIUSA
- **CI** - CISTERNA
- **CN** - CINGOLATO
- **CO** - COMBINATA
- **CR** - CASSONE RIBALTABILE
- **CS** - CASSONE A SPONDE
- **CU** - COUPÉ
- **FA** - FAMILIARE
- **FU** - FURGONE
- **GI** - GIARDINETTA
- **GT** - GRAN TURISMO O LUSSO
- **PA** - PANORAMICA
- **PI** - PIANALE
- **RU** - RUOTATO
- **SE** - SEMICINGOLATO
- **SN** - SNODATO
- **SP** - SPECIALE
- **ST** - STATION-WAGON
- **SY** - SPYDER
- **TR** - TRASFORMABILE

9) Il telaio deve essere indicato riportando esattamente ed integralmente il codice di identificazione (numeri e lettere) annotato sulla carta di circolazione.

10) Il riquadro deve essere compilato con la massima precisione, riportando nella prima parte di ognuno degli spazi previsti la relativa indicazione, che deve corrispondere esattamente a quella annotata sulla carta di circolazione.

11) Quando trattasi di veicoli per i quali sono previsti allestimenti speciali (roulotte, rimorchi, ecc.) oltre ai dati richiesti ai punti precedenti si deve indicare la fabbrica, tipo e serie del carrozziere che ha predisposto l'allestimento. Qualora il riquadro a disposizione sia insufficiente riportare i dati sopra richiesti nello spazio "ALTRI EVENTUALI DATI ED INFORMAZIONI".

12) Indicare una delle seguenti voci:

- **BE** - BENZINA
- **EL** - ELETTRICITÀ
- **GA** - GASOLIO
- **GC** - GAS COMPRESSO
- **GL** - GAS LIQUIDO
- **ME** - METANO
- **MI** - MISCELA
- **NA** - NAFTA

13) Se trattasi di società indicare la regione sociale: S.P.A., S.N.C., S.R.L., S.A.P.A. (soc.acc. per az.); se trattasi di Pubblica Amministrazione riportare la sigla P.A.

14) Nel caso di soggetti aventi residenza o sede in una frazione, oltre al comune di appartenenza devono essere indicate la denominazione e il CAP della frazione stessa ed in caso di città con quartieri postali deve essere indicato il CAP dell'indirizzo.

15) Indicare nella casella il numero complessivo degli acquirenti (o dei soggetti «a favore») e venditori (o dei soggetti «contro»). In caso di nominativi aggiuntivi compilare anche l'apposito modello 10/5C PRA.

16) Indicare il nominativo del precedente intestatario, se diverso da quello del venditore, anche per i veicoli precedentemente immatricolati all'estero.

17) Per le formalità di ipoteca indicare le seguenti voci: pagamento di prezzo (PA); sovvenzione del prezzo (SO); convenzionale (CO); giudiziale (GI); penale (PE), ecc.

87A11586

DECRETO 31 dicembre 1987.

Termini di pagamento delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, recante nuova disciplina dell'abbonamento all'autoradio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, istitutivo della sovrattassa su taluni autoveicoli con alimentazione a gasolio;

Visto l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, istitutivo della tassa speciale su taluni veicoli con alimentazione anche a G.P.L. o con gas metano;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, contenente nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio;

Visto il decreto del Ministro delle poste 4 luglio 1987, che ha aumentato la misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533, che ha stabilito i nuovi importi delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel e della tassa speciale su taluni veicoli alimentati anche con G.P.L. o con gas metano;

Ritenuta la necessità di stabilire un diverso termine per il rinnovo delle tasse automobilistiche con scadenza dicembre 1987, al fine di consentire la pubblicizzazione delle nuove misure di tassa stabilite con il citato decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di modificare i termini di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1.

Il rinnovo del pagamento delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel, della tassa speciale per taluni autoveicoli con alimentazione a G.P.L. o con gas metano e dell'abbonamento all'autoradio con scadenza al 31 dicembre 1987 deve essere effettuato nel periodo dall'11 gennaio al 10 febbraio 1988, anziché dal 1° al 31 gennaio 1988.

Art. 2.

L'integrazione delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel, della tassa speciale per taluni veicoli con alimentazione anche con G.P.L. o con gas metano corrisposte nel 1987 e con scadenza a gennaio, aprile, maggio, luglio, agosto o settembre 1988 deve essere corrisposta in ragione di tanti dodicesimi della differenza tra le nuove misure di tassa e quelle precedentemente in vigore per quanti sono i mesi che intercorrono tra il 1° gennaio 1988 ed il mese di scadenza della tassa già pagata. Il pagamento deve essere effettuato, entro il 31 marzo 1988, esclusivamente agli uffici postali con versamento sul conto corrente postale n. GU 1008, intestato a: «A.C.I. - Tasse automobilistiche», mediante i normali bollettini mod. CH 8 *bis*-AUT, specificando nel retro della ricevuta e nella causale di versamento gli estremi di identificazione del veicolo (sigla della provincia, numero di targa, tipo del veicolo o autoscafo) e la scadenza della tassa già pagata.

Art. 3.

L'integrazione del canone di abbonamento all'autoradio TV dovuta per il secondo semestre 1987, non ancora corrisposta, può essere versata congiuntamente e contestualmente alle tasse automobilistiche che debbono essere rinnovate entro il 10 febbraio 1988. Negli altri casi la predetta integrazione deve essere versata, entro il 31 gennaio 1988, esclusivamente agli uffici postali con versamento sul conto corrente postale n. GU 1008, intestato a: «A.C.I. - Tasse automobilistiche», mediante i normali bollettini mod. CH 8 *bis*-AUT, specificando nel retro della ricevuta e nella causale di versamento gli estremi di identificazione del veicolo, come specificati nel precedente articolo, ed il numero dei mesi per i quali l'integrazione viene corrisposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A11621

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 dicembre 1987.

Oggetti specifici delle ricerche afferenti al Programma nazionale di ricerca nel settore delle tecnologie in cardiologia finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Viste le attribuzioni conferite dalla citata legge al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in materia di programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

Visto l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'affidamento da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica della esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche;

Vista la delibera CIPI del 2 dicembre 1987 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1987) concernente l'approvazione del Programma nazionale di ricerca nel settore delle tecnologie in cardiologia, da attivare, per il momento, per un ammontare di 45.000 milioni di lire;

Visti in particolare i punti *D* ed *E* della citata delibera che prevedono, tra l'altro, la facoltà del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di provvedere alle occorrenti compensazioni in caso di variazione nei costi indicati per ciascun progetto, anche avvalendosi delle possibili economie realizzabili sui costi stimati;

Considerato che nella definizione degli specifici oggetti contrattuali relativi agli obiettivi previsti per le tematiche da attivare in via prioritaria si è tenuto conto, avvalendosi anche delle predette facoltà, della necessità di adeguare le attività di ricerca al conseguimento di una pluralità di risultati acquisibili alla proprietà dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il Programma nazionale di ricerca nel settore delle tecnologie in cardiologia finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo — definito dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed approvato dal CIPI con delibera 2 dicembre 1987 — per l'esecuzione di ricerche per un ammontare globale di 45.000 milioni di lire, è articolato nei sottoelencati oggetti specifici.

AREA TERAPEUTICA

Tema 1 - CUORE ARTIFICIALE TEMPORANEO DI SECONDA GENERAZIONE

Oggetto della ricerca.

Sviluppo a livello prototipale di sistemi per il supporto temporaneo della funzione cardiaca con camera, pompa-motore e unità di controllo impiantabili.

Le camere e le relative valvole dovranno avere proprietà meccaniche e caratteristiche di emocompatibilità e fluidodinamica tali da minimizzare l'emolisi e la formazione di trombi, ottenute, tra l'altro, con l'impiego di processi e materiali già validi a tale scopo. I motori delle pompe ventricolari saranno realizzati in due versioni tecnologicamente differenziate. Le unità di controllo impiantabili saranno realizzate in due versioni che utilizzeranno sensori appropriati alla regolazione del sistema, sensori che, in una delle due versioni, dovranno anche consentire il rilevamento di un segnale periferico.

Analisi e valutazione delle possibili aree di ricaduta laterale dei risultati con particolare riferimento alla biocompatibilità dei materiali, alla miniaturizzazione dei componenti ed al controllo e trasmissione dell'energia.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) sviluppo e realizzazione di camere ventricolari con relative valvole. Sviluppo e realizzazione dei gruppi pompa-motore impiantabili in almeno due tecnologie diverse — ad esempio gruppi elettromeccanici, elettromagnetici, elettroidraulici — di cui almeno uno utilizzabile per supporto biventricolare. Realizzazione di due prototipi di ciascuna versione e valutazione clinico-ingegneristica dei complessi camera/gruppo pompa-motore secondo protocolli e standards accettati anche internazionalmente;

2) sviluppo e realizzazione prototipale di unità di controllo impiantabili basate sul rilevamento di una singola variabile inerente alla funzionalità del sistema. Sviluppo e realizzazione di unità di controllo impiantabili basate sul rilevamento di almeno due variabili inerenti alla funzionalità del sistema. Sviluppo e realizzazione delle unità di comando esterno.

Realizzazione di due prototipi, caratterizzati eventualmente da prestazioni diverse, per ciascuna unità di controllo e loro valutazione clinico-ingegneristica in combinazione con le unità di comando esterno ed i gruppi di pompaggio realizzati. Almeno uno di tali prototipi dovrà essere realizzato per supporto biventricolare;

3) ottimizzazione volumetrica, strutturale e funzionale dei sistemi realizzati, comprese le linee ematiche di collegamento, e verifica sperimentale del tutto su fantocci anatomici. Realizzazione di una preserie di tre prototipi per ciascuno dei sistemi, almeno quattro, derivanti dalla combinazione dei complessi di pompaggio con le unità di controllo sviluppate.

Valutazione di lungo periodo dei sistemi completi su banco e mediante impianti sperimentali, secondo i correnti standards internazionali, con registrazione delle più significative variabili emodinamiche ed emoreologiche.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 15.000 milioni di lire.

Tema 2 - ANGIOPLASTICA CORONARICA MECCANICA

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di sistemi per angioplastica coronarica meccanica costituiti da sonda, dispositivo di guida e relative apparecchiature per l'attuazione ed il monitoraggio.

Analisi e valutazione delle possibili aree di ricaduta laterale dei risultati con particolare riferimento alla miniaturizzazione dei componenti.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) sviluppo delle tecnologie di fabbricazione della sonda. Progettazione e costruzione di una sonda, idonea all'impiego nell'ambito di strutture standard di cardiologia invasiva, provvista del sistema di attuazione e degli opportuni dispositivi di guida, perfusione e monitoraggio. Produzione, a livello di preserie industriale, di sonde di diverse dimensioni;

2) sviluppo e realizzazione dei moduli dedicati al controllo dell'attuazione, della perfusione e del monitoraggio nell'ambito di strutture standard di cardiologia invasiva. Progettazione e realizzazione del sistema completo e relativa sperimentazione su banco;

3) realizzazione di tre sistemi completi e valutazione del comportamento «in vivo» seguendo un protocollo formulato secondo standards accettati anche internazionalmente.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 4.000 milioni di lire.

Tema 3 - PROTESI PASSIVE CARDIACHE E VASCOLARI AD ALTA BIOCOMPATIBILITÀ

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e realizzazione di valvole cardiache artificiali di tipo meccanico a flusso centrale, a due elementi mobili, caratterizzate da superfici esposte costituite o rivestite da carbonio ad alta densità. Sviluppo e realizzazione di protesi vascolari coronariche e periferiche a struttura tessuta o continua-microporosa rivestite con film di carbonio ad alta densità. Tali protesi dovranno avere diametro minore od uguale a 5 mm. Analisi e valutazione delle possibili aree di ricaduta laterale dei risultati, con particolare riferimento alla biocompatibilità dei materiali.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) progettazione della valvola meccanica caratterizzata da un sitema di accoppiamento cinematico tra gli elementi mobili e la struttura anulare tale da consentire un flusso continuo di sangue nella zona di incernieramento. Sviluppo delle tecnologie di lavorazione industriale sia dei componenti che della valvola completa. Produzione su scala semi-industriale di una serie di valvole in numero sufficiente a garantire la sicura industrializzazione dell'intero processo. Esecuzione di uno studio statisticamente significativo sul comportamento «in vivo» utilizzando un protocollo formulato in base a standards accettati anche in sede internazionale;

2) sviluppo e realizzazione di protesi vascolari coronariche e periferiche di diametro minore od uguale a 5 mm e realizzazione di preserie industriali di almeno 100 esemplari per tipo. Valutazione del comportamento «in vivo» secondo protocolli formulati in base a standards accettati anche sul piano internazionale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 9.000 milioni di lire.

AREA DIAGNOSTICA

Tema 4 - CARDIOANGIOGRAFIA ULTRASONICA

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di una apparecchiatura diagnostica ad ultrasuoni in grado di presentare una immagine anatomomorfologica (B-Mode) con sovrapposta una rappresentazione real time della mappa flussimetrica a pseudo-colori (Color Doppler), di fornire l'analisi quantitativa, in aree cardiache identificate con l'immagine B-Mode e Color Doppler, dell'andamento locale dei flussi ematici e di eseguire misure biometriche diagnosticamente significative.

Analisi e valutazione delle possibili aree di ricaduta laterale dei risultati.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) sviluppo delle tecniche di analisi Doppler in realtime. Realizzazione di un modulo di trasduzione, acquisizione e trattamento del segnale ecografico che consenta il mappaggio flussimetrico in pseudo colore (Color Doppler). Realizzazione di un sistema di presentazione realtime delle mappe flussimetriche a pseudo colori in grado di definire direzione, velocità ed altre eventuali caratteristiche del flusso ematico intracardiaco; valutazione clinica del sistema;

2) integrazione del sistema Color Doppler sviluppato in una unità ecografica completa e realizzazione di un prototipo in grado di eseguire analisi B-Mode, real time Color Doppler e Doppler continuo e pulsato, nonché di fornire analisi biometriche diagnosticamente significative, a partire dai rilievi flussimetrici e morfologici. Sperimentazione clinica del prototipo realizzato.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 8.000 milioni di lire.

Tema 5 - INTERPRETAZIONE AUTOMATICA DELL'ELETTROCARDIOGRAMMMA

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di due tipi di apparecchiature per l'acquisizione, elaborazione ed interpretazione automatica dell'elettrocardiogrammma in condizioni stazionarie (ECG interpretativo), un tipo relativo ad un elettrocardiografo automatico a dodici derivazioni contemporanee in grado di fornire l'interpretazione diagnostica complessiva del tracciato e la refertazione automatica, l'altro relativo ad un elettrocardiografo portatile, ad una e tre derivazioni contemporanee, caratterizzato dalla capacità di formulare indicazioni diagnostiche.

Analisi e valutazione delle possibili aree di ricaduta laterale dei risultati.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) sviluppo di una «base di conoscenza» contenente sia la strut ura di collegamento dei dati misurabili dall'ECG, s a le regole generali per l'interpretazione diagnostica delle informazioni ottenute dalla registrazione simultanea di 12 derivazioni elettrocardiografiche. Sviluppo e realizzazione di un sistema di misura automatica delle onde caratteristiche dell'ECG, con potenzialità di estensione ad analisi non convenzionali (post-potenziali, ecc.). Sviluppo e realizzazione di un componente ad altissima integrazione in grado di incorporare in blocchi funzionali, frazionabili in subinsiemi, le funzioni di pre-amplificazione, filtraggio, amplificazione, conversione A/D, compressione, filtraggio digitale e memorizzazione. Sviluppo e realizzazione di un sistema completo che consenta l'acquisizione del segnale ECG ad alta frequenza ed alta definizione, la pre-elaborazione digitale per l'eliminazione degli artefatti e delle interferenze senza alterazioni del contenuto informativo, l'interpretazione diagnostica complessiva del tracciato, l'archiviazione e la refertazione automatica. Produzione di non meno di tre esemplari del sistema completo. Valutazione clinico-ingegneristica secondo protocolli e standards internazionalmente accettati, con particolare riferimento a quelli adottati in ambito CEE;

2) sviluppo e realizzazione completa di un apparecchio caratterizzato da capacità di acquisizione automatica del segnale ECG, esecuzione di misure automatiche sulle onde caratteristiche, e formulazione di indicazioni diagnostiche sufficienti al successivo orientamento dell'utilizzatore verso eventuali indagini più approfondite. Realizzazione dell'apparecchio in due versioni, ad una derivazione ed a tre derivazioni contemporanee. Produzione di non meno di tre esemplari dell'apparecchio completo per ciascuna versione. Valutazione clinico-ingegneristica secondo protocolli e standards internazionalmente accettati, con particolare riferimento a quelli adottati in ambito CEE.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 4.000 milioni di lire.

Tema 6 - ANALISI DELL'ELETTROCARDIOGRAMMA IN PAZIENTI AMBULANTI

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e realizzazione di apparecchiature portatili per l'analisi del segnale ECG con capacità di riconoscimento automatico, memorizzazione e refertazione degli eventi patologici di cui una per registrazione di lungo periodo e l'altra per la registrazione e trasmissione via telefono e radiotelefono su breve periodo. Analisi e valutazione delle possibili aree di ricaduta laterale dei risultati.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) sviluppo e realizzazione di unità portatili in grado di acquisire, pre-elaborare e selezionare i segnali rilevati per almeno 24 ore («Holter» real time), con possibilità di riconoscimento delle eventuali manifestazioni patologiche (aritmie e manifestazioni ischemiche) e loro memorizzazione, unità utilizzabili anche su pazienti portatori di elettrostimolatori, per il controllo di questi ultimi. Sviluppo di programmi per l'analisi automatica, in linea e non, dei complessi ECG, con possibilità di generazione di allarmi e produzione di referti contenenti tendenze osservate, istogrammi e quantificazione degli eventi

anomali. Sviluppo di una unità fissa di lettura veloce compatibile con l'utilizzazione diagnostica della variabilità dei segnali registrati. Produzione di una unità fissa di lettura veloce e di non meno di 10 esemplari dell'apparecchiatura portatile. Valutazione clinico-ingegneristica del sistema e dei programmi di analisi, su basi di dati annotate, secondo i protocolli e gli standards accettati internazionalmente ed in particolare in ambito CEE;

2) sviluppo e realizzazione di unità portatili per la registrazione simultanea di più derivazioni ECG, unitamente ad almeno il segnale della pressione arteriosa e ad altre informazioni (esempio: eventuali cardiostimolatori impiantati, dati relativi all'anamnesi del paziente) provviste di un sistema di trasmissione che utilizzi tecniche di trasmissione digitale. Sviluppo di programmi di analisi interpretativa automatica e di produzione immediata del referto. Sviluppo di unità di ricezione, utilizzanti tecniche di ricezione digitale, in grado di colloquiare con le unità portatili. Produzione di 8 esemplari di unità portatili e di due unità di ricezione. Valutazione clinico-ingegneristica del sistema completo e dei programmi di analisi, su basi di dati annotate, secondo protocolli e standards accettati internazionalmente ed in particolare in ambito CEE.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 5.000 milioni di lire.

Art. 2.

L'esecuzione di ciascuno degli oggetti della ricerca, definiti all'art. 1, è affidata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti scelto tra quelli che hanno presentato la relativa offerta.

La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte di ciascuno degli oggetti richiamati al precedente comma.

Art. 3.

Le offerte possono essere presentate dai soggetti previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dagli articoli 14 e 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi indicati al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento della ricerca richiesta dal relativo oggetto specifico.

Art. 4.

L'offerta deve essere redatta secondo lo schema annesso, su carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata, a pena di inammissibilità, di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta nel rispetto dei modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 5.

L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate o siano in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia per conto di terzi privati, enti e pubbliche amministrazioni, sia in proprio con finanziamento pubblico.

Le attività di ricerca devono essere svolte in Italia, dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — ed i consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati, oltre che dei propri.

L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero di detta parte di attività di ricerca.

Art. 6.

Le offerte dovranno essere trasmesse, in unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 29 aprile 1988 oppure presentate direttamente, entro lo stesso termine, presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. In ambedue i casi l'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a: Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 Roma.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro a data dell'ufficio postale accettante, oppure, per le offerte presentate direttamente, dal timbro apposto dal competente ufficio.

Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dall'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca

scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto e pertanto i proponenti non potranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari all'Ufficio stesso per l'espletamento delle procedure di competenza.

Art. 7.

I decreti ministeriali di affidamento, con contratti di ricerca, della esecuzione degli oggetti specifici riportati al precedente art. 1 saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

I contratti di ricerca saranno stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in osservanza allo schema di convenzione tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983), allo schema del capitolato tecnico tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984) e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Roma, addì 23 dicembre 1987

Il Ministro: RUBERTI

SCHEMA DI OFFERTA
ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 23 DICEMBRE 1987

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei modelli sottoriportati fornendo. nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1 e 4 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

....
(data)

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987 il/la ....
(denominazione e sede legale del soggetto)
presenta l'offerta concernente la ricerca denominata: ....

(programma nazionale e tema - numero e titolo - pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*)
che verrà eseguita in n. .... mesi, con una spesa totale di L. ....
comprensiva di IVA.

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'Istituto mobiliare italiano, nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto;
2) stato giuridico;
3) bilanci di esercizio e informazioni economico-finanziarie;
4) notizie sulla ricerca.

Il/la proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti documenti, dichiara di non avere svolto né di avere in corso di svolgimento analoga ricerca per conto di terzi privati, enti e pubbliche amministrazioni o in proprio con finanziamento pubblico e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa.

Il/la proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i signori ....
....
(nominativo, qualifica, indirizzo, telefono)

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (*)

1.1 Denominazione: ....

1.2 Forma giuridica: ....

1.3 Sede sociale: ....

1.4 Sede amministrativa: ....

1.5 Codice fiscale: ....

1.6 Partita IVA: ....

1.7 Indirizzo: ....

1.8 Estremi iscrizione C.C.I.A.A.: ....
(indicare la sede della camera di commercio, il numero e la data di iscrizione, nonché l'eventuale albo di appartenenza)

1.9 Anno fondazione: ....

1.10 Capitale sociale: ....
(riportare l'ammontare del capitale, la quota versata e le azioni quotate)

1.11 Principali interessati al capitale: ....
(indicare la quota di partecipazione ed i pacchetti di maggioranza espressi in percentuale ed in valore assoluto)

1.12 Gruppo appartenenza: ....
(indicare l'eventuale «gruppo» al quale appartiene il soggetto proponente, configurazione definita sulla base dell'esistenza di almeno un collegamento-tecnico, finanziario, amministrativo)

1.13 Cariche sociali: ....
(indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale)

1.14 Brevi cenni sulle principali vicende aziendali: ....

1.15 Attività esercitate: ....
(precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate)

1.16 Notizie di settore: ....
(illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza)

1.17 Caratteristiche aziendali: ....
(illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, il tipo di impianti e stabilimenti, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità degli investimenti tecnici, la capacità produttiva e la percentuale di utilizzazione, il tipo di organizzazione commerciale)

1.18 Dipendenti: ....
(indicare separatamente, per gli ultimi due esercizi, tutto il personale in servizio ripartito secondo la seguente classificazione: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri)

1.19 Partecipazioni: ...
(indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto)

1.20 Fatturato: ...
(indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero)

1.21 Investimenti: ...
(indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati nell'ultimo esercizio e i programmi a breve e medio termine)

1.22 Leasing: ...
(indicare il valore iniziale, il valore residuo e l'ammontare delle rate annuali dei contratti in corso)

1.23 Assicurazioni: ...
(indicare i premi e il capitale assicurato dei contratti in corso, per ramo di rischio)

1.24 Contributi previdenziali: ...
(dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze)

1.25 Gravami in essere: ...
(indicare l'esistenza di ipoteche, ecc.)

1.26 Posizione fiscale: ...
(dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze)

1.27 Regime patrimoniale: ...
(indicare, nel caso il proponennte sia ditta individuale o società di persone, il regime patrimoniale — non coniugato, separazione di beni, comunione legale, comunione convenzionale — per le persone fisiche e soci a responsabilità illimitata)

1.28 Esposizioni debitorie al: ...
(aggiornate alla data più recente possibile)

1.28.1 Banche di credito ordinario: ...
(indicare per ciascuna banca affidamenti per cassa e non per cassa, relativi utilizzi e garanzie)

1.28.2 Istituti di credito a medio e lungo termine: ...
(indicare per ciascun istituto finanziamento, residuo debito e garanzie)

1.29 Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca:
(illustrare in forma sintetica l'articolazione in unità operative di ricerca, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità dei principali impianti ed attrezzature, i programmi di investimento a breve termine)

1.30 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: ...
(indicare, separatamente per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri; ricercatori laureati, ricercatori non laureati, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni)

1.31 Principali responsabili delle attività di ricerca: ...

1.32 Spese per la ricerca: ...
(indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi)

1.33 Attività di ricerca rilevanti svolte nell'ultimo triennio, eventuali domande di brevettazione presentate e Paesi nei quali i brevetti sono stati ottenuti: ...

1.34 Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali ed internazionali: ...

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

Nel caso di società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente che per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (*)

2.1 Atto costitutivo: ...

2.2 Statuto in vigore: ...

2.3 Certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.: ...

2.4 Moduli GAP/2: ...
(compilare i moduli di documentazione con le modalità e relativamente ai soggetti previsti dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, e successive modificazioni ed integrazioni — provvedimenti riguardanti la lotta alla delinquenza mafiosa ed altre forme di criminalità organizzata)

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

ALLEGATO 3

BILANCI DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE (*)

3.1 Bilanci: ...

3.2 Relazioni del consiglio di amministrazione: ...

3.3 Relazioni del collegio sindacale: ...

3.4 Attestazioni di certificazione: ...
(fornire le certificazioni di bilancio, ove espressamente previste)

3.5. Informazioni economico-finanziarie: ...
(indicare i dati di bilancio riclassificati come segue:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo:

immobili
impianti e macchinari
altre immobilizzazioni
Totale immobilizzazioni lorde in esercizio
— fondo ammortamento
immobilizzazioni nette in esercizio
immobilizzazioni in corso e anticipi per immobilizzazioni
Totale immobilizzazioni tecniche nette
Attività immateriali e oneri pluriennali netti
partecipazioni nette
crediti ed altre attività nette a lungo termine
Totale immobilizzazioni finanziarie nette
Attività immobilizzate
Magazzino netto
Anticipi a fornitori
crediti finanziari a breve termine
crediti commerciali a breve termine
crediti diversi a breve termine
— fondo svalutazione crediti
Crediti netti a breve termine
Altre attività a breve termine
titoli e attività finanziarie a breve termine nette cassa e banca
Totale attività liquide
Attività correnti
Attivo netto
Conti d'ordine
circolazione cambiaria

Passivo:

capitale sociale
versamento azionisti in conto capitale
— azionisti conto sottoscrizione
Capitale versato
riserva sovrapprezzo azioni
riserve da rivalutazione
altre riserve
azioni proprie
Riserve
risultato di bilancio
— distribuzioni deliberate sull'utile dell'esercizio
Risultato dell'anno a riserve
Capitale netto
fondo indennità fine rapporto
fondo oneri e spese future
Totale fondi accantonati
obbligazioni nette
debiti finanziari a lungo termine verso banche e istituti
altri debiti finanziari a lungo termine
debiti commerciali a lungo termine
Totale debiti consolidati
Capitali permamenti
debiti finanziari a breve termine verso banche ed istituti
altri debiti finanziari a breve termine
Totale debiti finanziari a breve termine
Debiti commerciali a breve termine
Fondo imposte
Debiti diversi ed altre passività a breve termine
Passività correnti
Passivo netto

Conto economico:

Ricavi netti d'esercizio
+ capitalizzazioni ed immobilizzazioni tecniche
+ variazione semilavorati, prodotti e commesse
Prodotto d'esercizio
— acquisti netti
+ variazione scorte materie prime, materiali e merci
— spese per prestazioni di servizi
Valore aggiunto
— costo del lavoro (stipendi, salari, ecc.)
Margine operativo lordo
— quota ammortamento ordinaria
— quota ammortamento anticipato ed accelerato
— accantonamento svalutazione crediti e diversi operativi
Margine operativo netto
+ saldo proventi ed oneri diversi
+ proventi/ — perdite finanziarie (1)
+ attività immateriali capitalizzate
— ammortamento attività immateriali
— oneri finanziari netti
Utile corrente
+ saldo componenti straordinari (2)
Risultato rettificato ante imposte
— imposte nette
Risultato netto rettificato
+ plusvalenze da valutazioni
— accantonamenti a riserve
+ utilizzi di riserve
+ versamenti e remissioni debiti da azionisti
Risultato di bilancio
Flussi finanziari
Impieghi
nvestimenti fissi
capitalizzazioni oneri immateriali
investimenti in partecipazioni
aumenti crediti finanziari e altre attività a lungo termine
Investimenti finanziari
Dividendi ed altre distribuzioni
rimborso debiti finanziari a lungo termine
diminuzione debiti finanziari a breve termine
Diminuzione indebitamento
+ aumento/ — diminuzione capitale circolante commerciale (3)
+ aumento/ — diminuzione liquidità (4)
Totale impieghi

Fonti:

risultato netto rettificato
+ quote ammortamento
+ variazione fondo indennità, fondi rischi e spese future
+ svalutazioni
— plusvalenze/ + minusvalenze da realizzo
altre variazioni
Totale autofinanziamento (deficit finanziario della gestione)
Disinvestimenti tecnici ed attività immateriali
disinvestimento di partecipazioni
diminuzione crediti finanziari ed altre attività a lungo termine
Disinvestimenti finanziari
Aumenti capitale sociale e sovrapprezzi
Contributi capitalizzati
nuovi finanziamenti a lungo termine
aumento debiti finanziari a breve termine
aumento indebitamento
Totale fonti

(*) La documentazione richiesta dall'allegato deve essere fornita relativamente agli ultimi due esercizi.

Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

(1) Comprende i proventi finanziari al netto delle minusvalenze da realizzo partecipazioni e titoli, delle svalutazioni e della variazione dei fondi part. e titoli.

(2) Comprende *plus/minus* valenze da realizzo cespiti, le svalutazioni e le altre partite straordinarie.

(3) Variazione netta delle voci relative a magazzino, crediti commerciali e diversi, al netto dei debiti commerciali e diversi.

(4) Variazione netta delle voci relative a cassa, conti bancari attivi, titoli a breve termine e partite assimilate.

ALLEGATO 4

NOTIZIE SULLA RICERCA

4.1 *Identificazione della ricerca*

4.1.1 Titolo della ricerca (tema): ....

4.1.2 Esperienze del proponente nel settore: ....

4.1.3 Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo: ....

4.1.4 Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi: ....

4.1.5 Articolazione della ricerca nei sottotemi previsti dall'oggetto pubblicato con individuazione dei più significativi obiettivi e dei rispettivi risultati attesi: ....

4.1.6 Indicazione del responsabile della ricerca e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi curricula: ....

4.2 *Descrizione della ricerca*

4.2.1 Sottotemi: ....
(dettagliare — dal punto 4.2.1.1. al punto 4.2.1. n —. per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.1.5, gli obiettivi finali e intermedi, fornendo la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione. La descrizione, tra l'altro, deve menzionare il complesso del personale coinvolto, le principali strumentazioni da utilizzare, nonché individuare le strutture partecipanti alle attività di ricerca)

4.2.1.1 Sottotema 1:

4.2.1.n Sottotema n:

4.2.2 Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi e metodi e con riferimento alla valorizzazione delle attività necessarie, specie per quanto attiene l'impegno di risorse umane e strumentali: ....

4.2.3 Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca:

4.2.4 Valutazioni sulle possibilità di applicazione dei risultati nel comparto specifico e nell'intero settore industriale, nel settore servizi e nella pubblica amministrazione: ...

4.2.5 Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali dell'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dello specifico settore industriale e dell'intero sistema:
.. ....

4.2.6. Interesse del proponente all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati attesi con individuazione delle previsioni sulla traduzione industriale e delle conseguenze economiche, produttive, occupazionali nei riguardi dell'utilizzatore stesso:

4.2.7 Indicazione delle modalità adottabili nel corso della ricerca per attuare i necessari raccordi con le attività relative ai progetti finalizzati del CNR inerenti il settore interessato, con indicazione dei tempi previsti:

4.3 *Descrizione delle strutture di ricerca*

(devono essere elencate — dal punto 4.3.1 al punto 4.3.n — tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d)*, della legge 46/1982 —, sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni)

4.3.1 ....
(denominazione della struttura di ricerca)

4.3.1.1 Sede sociale:

4.3.1.2 Divisione, dipartimento, unità operativa:

4.3.1.3 Responsabile:

4.3.1.4 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: ...
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni: dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri; ricercatori laureati, non laureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni)

4.3.1.5 Cenni sulle principali attività svolte nell'ultimo triennio, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su eventuali brevetti acquisiti, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta: ..

4.3.1.6 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2.1 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni delle proposte di affidamento:

4.3.1.7 Indicazione dei responsabili delle attività di ricerca e cenni sui loro profili professionali:

4.3.1.8 Luogo di svolgimento delle attività di ricerca: ...

4.3.1.9 Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: ....
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 indicare l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni: dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri; ricercatori laureati, non laureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni)

4.3.1.10 Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: ....
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 elencare le principali attrezzature e strumentazioni, indicando il relativo impegno previsto, nonché il valore residuo al netto degli ammortamenti per quelle esistenti e il valore corrente per quelle da acquisire)

4.3.n ... .
(denominazione della struttura di ricerca)

4.4 *Esposizione dell'impegno finanziario*

4.4.1 Impegno finaziario della ricerca:

4.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa: ....
(indicare l'impegno finanziario globale previsto per la ricerca, suddiviso tra le sottoindicate voci di spesa. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA)

Personale impiegato per la ricerca: lire. ... ...
(riportare la spesa totale del personale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per livelli retributivi evidenziando, per ciascun livello, il corrispondente impegno in anni/uomo)

Spese generali: lire. ... ...
(comprensive di quelle per personale e mezzi utilizzati per il coordinamento operativo)

Commesse interne: lire..... ... ...
(indicare l'impegno finanziario inerente particolari singole attività da svolgersi nell'ambito delle rispettive strutture e che si ritiene di esporre per valore globale in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione)

Attrezzature e strumentazioni: lire.. ... .
(indicare l'impegno finanziario — quota d'uso — determinato sulla base della effettiva utilizzazione delle attrezzature nello svolgimento delle attività di ricerca)

Materiali: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca ed a materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato)

Commesse esterne di ricerca: lire. ....
(indicare l'impegno finanziario relativo ad attività di ricerca che il proponente intende affidare a terzi, compresi tra quelli evidenziati singolarmente ai punti 4.2.1 e 4.3.1, e che ritiene di esporre per valore globale non risultando possibile o conveniente effettuare la prevista ripartizione ed imputazione alle singole voci di spesa, anche in considerazione della specifica natura, delle caratteristiche di articolazione e del ridotto impegno finanziario delle prestazioni stesse)

Commesse esterne di servizi: lire. ....
(indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne)

Missioni e viaggi: lire
lire . ...
(indicare singolarmente gli impegni finanziari relativi a ciascuna altra voce di spesa che il proponente ritenesse necessario prevedere a fronte di prestazioni specifiche ed univocamente individuate)

4.4.1.2 Criteri di valorizzazione per voce di spesa: ....
(illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 4.4.1.1)

4.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema: ... ...
(indicare — dal punto 4.4.2.1. al punto 4.4.2.n — l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.4.1)

4.4.2.1 Sottotema 1:

4.4.2.n Sottotema n: .. ..

4.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di ricerca: ... .
(indicare — dal punto 4.4.3.1 al punto 4.4.3.n —, per ciascuno dei terzi affidatari evidenziati al punto 4.3, l'impegno finanziario relativo alle attività di ricerca ripartito per le singole voci di spesa e/o esposto, limitatamente a quelle attività imputate alla voce «commesse esterne di ricerca» di cui al punto 4.4.1.1., per valore globale

Le predette informazioni devono esssere fornite anche per:

i singoli consorziati evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorzio, ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, legge n. 46/1982

i singoli soci evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia società di ricerca, ex art. 2, lettera *d)*, legge n. 46/1982)

4.4.3.1 .... (denominazione terzo affidatario)

4.4.3.n .... (denominazione terzo affidatario)

4.4.4 Impegno finanziario relativo alle attività di ricerca da sviluppare nel Mezzogiorno: .... (indicare, per ciascuna delle strutture evidenziate al punto 4.3.1, l'impegno finanziario relativo alle quote di attività di ricerca da svolgere nel Mezzogiorno, nonché l'impegno finanziario globale conseguente a dette attività).

87A11545

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 23 novembre 1987.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984 concernente gli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali elementari, medie e di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. (Ordinanza n. 364).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la propria ordinanza ministeriale del 26 novembre 1984, e successive modificazioni, relativa agli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali elementari, medie e di istruzione secondaria di secondo grado e artistica;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche;

Ordina:

L'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984 è così modificata:

al titolo VI, capo III, paragrafo 12, è aggiunto il seguente quarto comma:

«Negli istituti compresi nell'elenco citato al Capo I, punto 3, i candidati privatisti non possono essere ammessi a sostenere esami di maturità sperimentale, ad eccezione di quelli ove funziona l'indirizzo linguistico. In quest'ultimo caso è consentito ai candidati medesimi di sostenere esami di licenza linguistica sulla base dei programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 e secondo le modalità previste per le classi non sperimentali».

Roma, addì 23 novembre 1987

Il Ministro: GALLONI

87A11595

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 dicembre 1987.

Proroga dei benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987. (Ordinanza n. 1316/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la precedente ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987;

Tenuto conto che la provincia di Sondrio ha chiesto una parziale proroga delle sospensioni già accordate con la ordinanza sopra indicata;

Considerato che le conseguenze economiche-finanziarie derivanti dai noti eventi calamitosi continuano ad incidere negativamente nel territorio della provincia di Sondrio e che le procedure per il finanziamento delle provvidenze stabilite dal citato decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, non potranno essere completate prima del primo semestre dell'anno 1988;

Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987 rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;

Considerato che dall'esame della situazione della Valtellina è possibile definire il termine finale dei benefici a suo tempo concessi con la citata ordinanza;

Ravvisata la necessità di concedere, sia pure per un tempo limitato la proroga richiesta;

Dispone:

Art. 1.

Possono beneficiare delle proroghe indicate nella presente ordinanza i soggetti residenti o aventi sede da data anteriore al 18 luglio 1987 nei comuni della provincia di Sondrio individuati con l'art. 2 della ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987.

Art. 2.

I termini connessi al versamento dei contributi di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, già sospesi con l'ordinanza n. 1142/FPC fino al 31 dicembre 1987, sono ulteriormente sospesi fino al 17 luglio 1988.

Il recupero delle somme dovute, non versate per effetto del precedente comma, avverrà per i versamenti dovuti dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1987 con differimento di due anni rispetto alle date di scadenza originarie e per quelli dovuti dal 1° gennaio 1988 al 17 luglio 1988 con differimento di un anno rispetto alle date di scadenza originarie.

Art. 3.

I termini processuali in materia di imposte sui redditi, di tasse e di imposte indirette sugli affari con scadenza nel periodo successivo al 18 luglio 1987 sono ulteriormente differiti al 29 febbraio 1988.

I termini di registrazione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari con scadenza nel periodo successivo al 18 luglio 1987 sono differiti al 17 luglio 1988; e comunque fatta salva la facoltà di registrare atti, contratti e provvedimenti giudiziari in sospensione dell'imposta che dovrà in ogni caso essere versata entro il 1° marzo 1989, esclusa, al riguardo, la responsabilità solidale dei pubblici ufficiali di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 4.

I termini per i versamenti, da parte dei sostituti di imposta, in scadenza entro il 31 dicembre 1987, sono ulteriormente sospesi fino al 17 luglio 1989.

I termini per i versamenti, da parte dei sostituti di imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 17 luglio 1988 sono sospesi fino al 31 dicembre 1988 compreso.

La sospensione dei termini di cui sopra opera anche per i versamenti di acconto dovuti da parte dei sostituti di imposta.

Il sostituto di imposta deve comunque operare le ritenute secondo le norme vigenti.

Art. 5.

Fermo restando i termini di presentazione delle dichiarazioni annuali come prorogati dall'ordinanza n. 1142/FPC, art. 1, comma 8, la riscossione dell'intero ammontare delle imposte dovute a titolo di IRPEF - IRPEG - ILOR per l'anno 1987 relativo alle persone fisiche e giuridiche verrà effettuata dall'Amministrazione finanziaria mediante iscrizioni a ruolo in due rate con scadenza settembre e novembre 1989.

Art. 6.

La riscossione mediante ruoli, sospesa con ordinanza n. 1142/FPC, art. 1, comma 5, viene ulteriormente sospesa e sara ripresa nel residuo numero di rate a partire dalla rata di settembre 1989.

La riscossione mediante ruoli relativamente alle rate scadenti a febbraio, aprile e giugno 1988 è sospesa e verrà ripresa nel residuo numero di rate a partire dalla rata in scadenza a febbraio 1989.

Art. 7.

Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 29 febbraio 1988 dai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza, la sede o la stabile organizzazione nei comuni indicati nel precedente art. 1.

Fermo restando il differimento della presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, che dovrà comprendere anche le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 1987 come previsto dall'ordinanza n. 1142/FPC, art. 1, comma 8, il versamento connesso a tale dichiarazione dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 1989.

Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativo alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1988 è sospeso e sarà ripreso con differimento di un anno rispetto alle scadenze previste dagli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633.

Art. 8.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli avverrà senza corresponsione di interessi, sopratasse ed altri oneri.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui alla presente ordinanza.

Art. 9.

Per la fruibilità dei benefici di cui alla presente ordinanza, si applicano le modalità previste nell'art. 4 dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A11600

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 61ª seduta pubblica per lunedì 4 gennaio 1988, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-leggi.

87A11633

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 70ª seduta pubblica per lunedì 4 gennaio 1988, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

87A11634

MINISTERO DEL TESORO

N. 248

Corso dei cambi del 21 dicembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1197,900	1197,900	1197,80	1197,900	1197,900	1198,05	1198,200	1197,900	1197,900	1197,90
Marco germanico	735,290	735,290	735 —	735,290	735,290	735,29	735,290	735,290	735,290	735,29
Franco francese	217,380	217,380	217,30	217,380	217,380	217,38	217,380	217,380	217,380	217,38
Fiorino olandese	653,500	653,500	653,50	653,500	653,500	653,45	653,400	653,500	653,500	653,50
Franco belga	35,163	35,163	35,90	35,163	35,163	35,17	35,179	35,163	35,163	35,16
Lira sterlina	2196,600	2196,600	2195,50	2196,600	2196,600	2196,60	2196,600	2196,600	2196,600	2196,60
Lira irlandese	1956,300	1956,300	1955 —	1956,300	1956,300	1955,90	1955,500	1956,300	1956,300	—
Corona danese	190,990	190 990	191 —	190,990	190,990	190,97	190,960	190,990	190,990	190,99
Dracma	9,266	9,266	9,26	9,266	—	—	9,280	9,266	9,266	—
E.C.U.	1517,650	1517,650	1517,80	1517,650	1517,650	1517,52	1517,400	1517,650	1517,650	1517,65
Dollaro canadese	916,200	916,200	915,75	916,200	916,200	916,32	916,450	916,200	916,200	916,20
Yen giapponese	9,445	9,445	9,46	9,445	9,445	9,44	9,443	9,445	9,445	9,44
Franco svizzero	904,600	904,600	905,50	904,600	904,600	904,58	904,560	904,600	904,600	904,60
Scellino austriaco	104.440	104,440	104,50	104,440	104,440	104,43	104,430	104,440	104,440	104,44
Corona norvegese	187,850	187,850	188 —	187,850	187,850	187,82	187,800	187,850	187,850	187,85
Corona svedese	202,070	202,070	202 —	202,070	202,070	202,07	202,080	202,070	202,070	202,07
FIM	297,050	297,050	297,25	297,050	297,050	297,14	297,230	297,050	297,050	—
Escudo portoghese	8.980	8,980	9 —	8,980	8,980	8,97	8,977	8,980	8,980	8,98
Peseta spagnola	10,816	10,816	10,83	10,816	10,816	10,81	10,819	10,816	10,816	10,81
Dollaro australiano	855 —	855 —	856 —	855 —	855 —	855,20	855,400	855 —	855 —	855 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1198,050
Marco germanico	735,290
Franco francese	217,380
Fiorino olandese	653,450
Franco belga	35,171
Lira sterlina	2196,600
Lira irlandese	1955,900
Corona danese	190,975
Dracma	9,273
E.C.U.	1517,520
Dollaro canadese	916,325
Yen giapponese	9,444
Franco svizzero	904,580
Scellino austriaco	104,435
Corona norvegese	187,825
Corona svedese	202,075
FIM	297,140
Escudo portoghese	8,978
Peseta spagnola	10,817
Dollaro australiano	855,200

Media dei titoli del 21 dicembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	—
» 9% » » 1976-91	97,550
» 10% » » 1977-92	98,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	107,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,125
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,700
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
» » » » 1- 2-1984/88	99,875
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,750
» » » » 1- 7-1983/88	100,750
» » » » 1- 8-1983/88	100,700
» » » » 1- 9-1983/88	100,700
» » » » 1-10-1983/88	100,850
» » » » 15- 7-1985/90	99,275
» » » » 16- 8-1985/90	99,150
» » » » 18- 9-1985/90	98.875
» » » » 18-10-1985/90	99,225
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	102.950
» » » » 18-12-1985/90	100,500
» » » » 1- 1-1984/91	103,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	102,800
» » » » 18- 2-1986/91	99,125
» » » » 1- 3-1984/91	101,200
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	101,425
» » » » 1- 5-1984/91	101,400
» » » » 1- 6-1984/91	101,625
» » » » 1- 7-1984/91	100,700
» » » » 1- 8-1984/91	100,700
» » » » 1- 9-1984/91	100,725
» » » » 1-10-1984/91	100,525
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100,525
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	99,175
» » » » 18- 4-1986/92	98,625
» » » » 19- 5-1986/92	97,875
» » » » 18- 6-1986/93	96,250
» » » » 17- 7-1986/93	96,350
» » » » 19- 8-1986/93	96,300
» » » » 1- 2-1985/95	99,325
» » » » 1- 3-1985/95	95,550
» » » » 1- 4-1985/95	95,600
» » » » 1- 5-1985/95	95,525
» » » » 1- 6-1985/95	95,100
» » » » 1- 7-1985/95	97,050
» » » » 1- 8-1985/95	97,125
» » » » 1- 9-1985/95	97,050
» » » » 1-10-1985/95	97,025
» » » » 1-11-1985/95	97,225

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	97,675
» » » » 1- 1-1986/96	97,925
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,350
» » » » 1- 2-1986/96	97,950
» » » » 1- 3-1986/96	97,525
» » » » 1- 4-1986/96	96,975
» » » » 1- 5-1986/96	96,800
» » » » 1- 6-1986/96	97,100
» » » » 1- 7-1986/96	96,900
» » » » 1- 8-1986/96	96,725
» » » » 1- 9-1986/96	96,675
» » » » 1-10-1986/96	96,150
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,025
» » » 12,50% 1- 2-1988	100.200
» » » 12,00% 1- 3-1988	100.625
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,225
» » » 12,50% 1-10-1988	101.550
» » » 12,50% 1-11-1988	101,850
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,100
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,825
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,325
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,125
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,350
» » » 9,25% 1- 1-1990	96,975
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,600
» » » 9,25% 1- 2-1990	96.825
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,100
» » » 9,15% 1- 3-1990	96,925
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,400
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,750
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,300
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,950
» » » 10,50% 1- 5-1990	100.150
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,650
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,875
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,250
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,025
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,350
» » » 9,25% 1-10-1990	95.950
» » » 9,25% 1-11-1990	96,250
» » » 9,25% 1-12-1990	97,150
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,500
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,100
» » » 9,25% 1- 2-1992	95.100
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,250
» » » 9,15% 1- 4-1992	97,525
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,575
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,400
» » » » 22-11-1982/89 13%	107 —
» » » » 1983/90 11,50%	106,600
» » » » 1984/91 11,25%	107,050
» » » » 1984/92 10,50%	107,200
» » » » 1985/93 9,60%	102,425
» » » » 1985/93 9,75%	103,675
» » » » 1985/93 9,00%	100,625
» » » » 1985/93 8,75%	100,425
» » » » 1986/94 8,75%	99,650
» » » » 1986/94 6,90%	93,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M21127

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso riservato, per esami, a trecentotrentotto posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1978, con il quale è stato approvato il programma di esame per l'accesso alla carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, relativo allo snellimento delle procedure concorsuali;

Visto l'art. 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, contenente misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1987, n. 195, con il quale si è proceduto alla determinazione ed alla distribuzione dei posti disponibili fra i diversi sistemi di reclutamento previsti dalla stessa legge n. 870/86;

Tenuto conto che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo della carriera esecutiva della predetta Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, mediante concorso alla qualifica iniziale di detta carriera, riservato al personale della Direzione generale stessa, in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che nel ruolo del personale della carriera esecutiva il terzo dei posti recati in aumento corrisponde a trecentotrentotto posti;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a trecentotrentotto posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato al personale di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge n. 870/86, per le seguenti regioni e per i posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

	Numero dei posti
Abruzzo	1
Basilicata	1
Calabria	1
Campania	2
Emilia-Romagna	48
Friuli-Venezia Giulia	33
Lazio	14
Liguria	33
Lombardia	58
Marche	3
Molise	1
Piemonte	58
Puglia	1
Sardegna	2
Toscana	20
Trentino-Alto Adige (Uff. Trento)	5
Umbria	7
Veneto	50
	338

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola regione la cui scelta deve essere fatta con la domanda di ammissione al concorso.

Per i posti messi a concorso nelle rispettive regioni saranno formate distinte graduatorie con le modalità indicate al successivo art. 8.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in possesso — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda — della licenza di scuola media di primo grado.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Viale del Policlinico, 2 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, debitamente firmata, redatta su apposito modello in distribuzione gratuita presso le sedi di servizio ed il cui fac-simile, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti debbono indicare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) la qualifica rivestita presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

f) l'ufficio presso cui prestano servizio;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

h) la regione prescelta fra quelle indicate all'art. 1.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Non si terrà conto altresì delle domande non firmate dal candidato o la cui firma non sia stata autenticata nei modi e nelle forme sopraindicate.

Non si terrà conto delle domande che non contengano l'indicazione della regione prescelta tra quelle indicate al precedente art. 1 o che contengano l'indicazione di una regione non elencata nello stesso art. 1 o che contengano l'indicazione di più regioni.

Non si terrà infine conto di più domande recanti ognuna l'indicazione di una regione diversa.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di dattilografia ed in un colloquio.

La prova scritta verterà su argomenti di cultura generale a livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, ivi compresi quelli relativi ai compiti d'istituto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova pratica di dattilografia consisterà in una prova di copia a velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti.

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

1) diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

2) nozioni sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) matematica elementare: aritmetica operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali proporzioni - elementi di geometria piana e solida misura degli archi e degli angoli uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e poligoni poligoni regolari area delle figure piane superficie e volume dei solidi;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) elementi di storia d'Italia dal 1821 al 1918;

6) elementi di geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia.

Art. 5.

Diario delle prove d'esame e comunicazione

Nella Gazzetta Ufficiale *del 29 febbraio 1988 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno e nella sede loro indicata.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica di dattilografia ed a quelli ammessi al colloquio verranno comunicati il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovranno sostenere l'una o l'altro almeno venti giorni prima con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno 21/30.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova pratica di dattilografia debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data apposta sull'apposita lettera di comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nelle forme prescritte.

I titoli di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie e copertura dei posti

La graduatoria generale di merito e le graduatorie di merito per ciascuna regione saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Le graduatorie dei candidati risultati vincitori ed idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

Le graduatorie stesse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

I posti di cui all'art. 1 del presente bando, eventualmente non coperti dai candidati iscritti nelle rispettive graduatorie regionali, ad esaurimento delle medesime potranno essere coperti dai candidati iscritti nella graduatoria generale degli idonei.

Art. 9.

Nomina in prova e presentazione dei documenti

I vincitori del concorso sono nominati in prova coadiutori nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quarta qualifica funzionale.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non raggiungono senza giustificato motivo entro il termine stabilito la sede dell'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina stessa.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova sono tenuti a produrre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di cui al precedente art. 2, in originale oppure in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Art. 10.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

Commissione d'esame

Con separato decreto del Ministro dei trasporti si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1987
Registro n. 10 Trasporti, foglio n. 301

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale - 00100 ROMA

Cognome e nome
data di nascita .... comune ....
(provincia ....) domicilio ....
(provincia ....).

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso interno, per esami, a trecentotrentotto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A tal fine dichiara:

di aver conseguito il diploma di scuola media in data .... presso ....;

di prestare servizio presso .... di ....;

di rivestire la qualifica di ....;

di concorrere per la regione ....

Data, ...

Firma autenticata ....

87A11445

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di vice dirigente tecnico, settima qualifica funzionale, riservato a laureati in scienze agrarie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte II, del 30 novembre 1987 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/63275 dell'11 maggio 1987, registrato alla Corte di conti il 31 luglio 1987, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 78, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale n. 00/67983 del 20 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 27 settembre 1984.

87A11510

UNIVERSITÀ DI VERONA

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di lingua e letteratura inglese - facoltà di economia e commercio, vicolo dietro S. Francesco, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 gennaio 1988, ore 9;
seconda prova scritta: 22 gennaio 1988, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di psicologia, facoltà di magistero, vicolo dietro S. Francesco, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 febbraio 1988, ore 8,30;
seconda prova scritta: 19 febbraio 1988, ore 8,30.

87A11558

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1987, si svolgeranno presso i locali della seconda Università, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 febbraio 1988, ore 9;
seconda prova scritta: 11 febbraio 1988, ore 9.

87A11559

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «La Sapienza» di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 129, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986, si svolgeranno presso il dipartimento di ingegneria chimica, dei materiali, delle materie prime e metallurgia, via Eudossiana, 18, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 gennaio 1988, ore 10;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1988, ore 10;

87A11560

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1987, si svolgeranno presso la sede dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1988, ore 12;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1988, ore 9.

87A11557

POLITECNICO DI MILANO

Avvisi relativi alla pubblicazione dell'esito di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di tecnico coadiutore

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 del 23-30 maggio 1985, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 13 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1984, registro n. 3, foglio n. 208, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore presso il dipartimento di ingegneria aerospaziale (ex istituto di ingegneria aerospaziale) del Politecnico di Milano e si constata che il concorso è andato deserto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 del 23-30 maggio 1985, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 13 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1984, registro n. 3, foglio n. 267, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore presso il dipartimento di meccanica (ex istituto di meccanica e costruzione delle macchine) del Politecnico di Milano e si constata che il concorso è andato deserto.

87A11589

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di assistente medico di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri;
un posto di assistente medico di medicina nucleare;
tre posti di collaboratore coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 71 del 4 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e o.g. - sezione concorsi dell'U.S.L. in Venezia.

87A11568

Pubblica selezione a due posti di operatore professionale di seconda categoria - puericultrice, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di seconda categoria - puericultrice, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale della pubblica selezione, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 71 del 4 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e o.g. - sezione concorsi dell'U.S.L. in Venezia.

87A11567

REGIONE UMBRIA

Concorso a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale operatore psichiatrico, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale operatore psichiatrico, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 87 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Panicale (Perugia).

87A11457

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica addetto all'igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica addetto all'igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 87 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Panicale (Perugia).

87A11458

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

un posto di assistente medico di psichiatria, a tempo pieno;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - infermiere professionale a indirizzo didattico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 9 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Domodossola (Novara).

87A11459

Aumento, da uno a quattro, del numero dei posti del concorso a veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il numero dei posti a veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 56, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 6 maggio 1987, è elevato da uno a quattro.

87A11460

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

un posto di fisioterapista;
dieci posti di infermiere professionale;
un posto di biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorsi, è stato pubblicato nela Gazzetta ufficiale della regione n. 55 del 12 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Patti (Messina).

87A11465

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio per servizio unificato di organizzazione amministrativa e informazione ed amministrazione contabile e patrimoniale presso l'unità sanitaria locale n. 26.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio per servizio unificato di organizzazione amministrativa e informazione ed amministrazione contabile e patrimoniale presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 2 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Portoferraio (Livorno).

87A11462

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di aiuto di dermatologia;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto di odontoiatria;
un posto di assistente tecnico - perito elettrotecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Grosseto.

87A11463

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Nord

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Nord, a:

un posto di aiuto medico di centro trasfusionale;
un posto di aiuto medico di odontoiatria;
un posto di aiuto medico di oculistica.

Tutti i posti sono riservati ai concorrenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, i concorrenti devono essere in possesso del certificato di bilinguismo per la carriera direttiva.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 1° dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bressanone (Bolzano).

87A11464

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di insegnante presso la scuola elementare mauriziana di Stupinigi

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di insegnante presso la scuola elementare mauriziana di Stupinigi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente, in Torino.

87A11516

Concorso ad un posto di operatore tecnico coordinatore - servizio autisti

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico coordinatore - servizio autisti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

87A11517

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 302 del 29 dicembre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

A.M.N.U. - Azienda municipalizzata nettezza urbana di Roma: Concorsi pubblici, per titoli, esami e colloquio, per la copertura di vari posti di responsabile di settori dell'Azienda (livello 2°, 3° e 4° dirigenti).

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 303 del 30 dicembre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Ente autonomo teatro dell'opera di Roma: Proroga del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio del personale.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 10 dicembre 1987 concernente: «Determinazione, per l'anno 1988, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agrario agevolato previste dalle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 1987).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 5 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Determinazione, per l'anno *1987*, . . .» leggasi: «Determinazione, per l'anno *1988*, . . .».

87A11593

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53 della regione Campania. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1987)

Nell'estratto di bando riguardante i concorsi citati in epigrafe, indetti dall'unità sanitaria locale n. 53 di Salerno, e riportati alla pag. 30 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi come non avvenuta la pubblicazione del «concorso a tre posti di coadiutore sanitario su territorio», che è stato inserito dalla suddetta U.S.L. n. 53 per mero errore materiale.

87A11538

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norma riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 220.000**
	semestrale	**L. 120.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	annuale	**L. 28.000**
	semestrale	**L. 17.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
	annuale	**L. 105.000**
	semestrale	**L. 58.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	**L. 28.000**
	semestrale	**L. 17.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	annuale	**L. 100.000**
	semestrale	**L. 60.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	annuale	**L. 375.000**
	semestrale	**L. 205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	**L. 800**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 800**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 800**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 34.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale Supplementi ordinari Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Abbonamento semestrale	**L. 65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	**L. 800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221